

N. R.G. 34101/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34101/2016** promossa da:

**RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA R.T.I.
S.P.A.** (C.F. 06921720154), rappresentata e difesa dall'avvocato LEPRI FABIO, nonché
dall'avvocato MANGIALARDI GIOVANNI (MNGGNN69L17A944J) VIA MATTEO
BANDELLO, 5 20123 MILANO;

MEDIASET S.P.A. (C.F.), rappresentata e difesa dall'avvocato LEPRI FABIO,
nonché dall'avvocato PINO SALVATORE (PNISVT65A01F206Y) VIALE MONTE
NERO, 84 20135 MILANO; MANGIALARDI GIOVANNI (MNGGNN69L17A944J)
VIA MATTEO BANDELLO, 5 20123 MILANO;

ATTRICI

contro

AGRAMA FAROUK (C.F.), rappresentato e difeso dall'avvocato PISANO
ROBERTO

CHAN MEI-YU PADDY (C.F.), rappresentata e difesa dall'avvocato PISANO
ROBERTO

CATHERINE HSU MAY-YU (C.F.), rappresentata e difesa dall'avvocato PISANO
ROBERTO

CONVENUTI

pagina 1 di 39



CONCLUSIONI

PER LE ATTRICI

Richiamate tutte le precedenti domande, deduzioni, eccezioni, istanze, allegazioni e difese formulate in atti, nessuna esclusa, Mediaset S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A., come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese, insistono per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, domanda o eccezione:

-aa) accertare e dichiarare ai fini della condanna civile l'esistenza del reato e la responsabilità penale dei convenuti Frank Agrama (già Farouk Agrama), Paddy Chan Mei Yiu, Katherine Hsu May Chun per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., nella forma aggravata contestata in atti, in danno di Mediaset S.p.A., Mediatrade S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. e comunque la loro responsabilità extracontrattuale civile verso dette società sempre per quanto dedotto in atti;

-bb) condannare i tre convenuti ai sensi degli artt. 185 e 187 c.p., 2043, 2055 e 2059 c.c., in solido tra loro -ovvero in via subordinata disgiuntamente, ciascuno per quanto di ragione- al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, cagionati alle società attrici da quanto dedotto in atti nella misura:

-quanto al danno patrimoniale, non inferiore ad Euro 103.390.581,35 in favore di Reti Televisive Italiane S.p.A. e ad Euro 10.339.058,13 in favore di Mediaset S.p.A., ovvero nelle diverse maggiori o minori misure indicate e/o risultanti in atti ovvero che emergeranno dall'istruttoria anche mediante CTU e/o in quelle che risulteranno di giustizia con liquidazione equitativa: il tutto da attualizzare anche con interessi compensativi e composti, al saggio maggiorato di legge, nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, dall'epoca del danno e sino all'emananda sentenza, oltre interessi al saggio maggiorato di legge successivi alla stessa;

-quanto al danno non patrimoniale, non inferiore al 20-30% di quello patrimoniale che sarà liquidato in favore di ciascuna società attrice, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, sempre in via equitativa: il tutto da attualizzare anche con interessi compensativi e composti, al saggio maggiorato di legge, nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, dall'epoca del danno e sino all'emananda sentenza, oltre interessi al saggio maggiorato di legge successivi alla stessa;

-cc) condannare i tre convenuti, in solido tra loro o in via gradata disgiuntamente, al pagamento delle spese di lite, incluso il rimborso forfetario nella misura del 15 %, IVA e CPA.

Con riserva di separata azione giudiziaria contro altri soggetti corresponsabili del danno e/o coobbligati solidali con le parti qui convenute.

* * *

Riproposte cautelativamente, per il davvero non creduto caso di ritenuta invalidità delle notificazioni della citazione, le istanze già formulate in atti di loro rinnovo e/o di rimessione in termini per eseguirle ex novo, in via istruttoria si insiste -previa occorrendo revoca dell'ordinanza di chiusura dell'istruzione del 23.10.2018- per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate da Mediaset S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. nelle memorie ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3 c.p.c. del 27.7.2018 e del 19.9.2018 in atti nonchè delle richieste di prova ivi formulate, e pertanto:

-A) Si chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli (articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 27.7.2018):

“-1. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 2.3.2007 allegato sub n. 64A alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Silvia Cavanna nata il 13 ottobre 1946 a Milano, generalizzata come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Segrate (Mi), via Fratelli Cervi Residenza Spiga.

-2. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 5.3.2007 allegato sub n. 64B alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.



- Teste: Giovanni Pedde nato a Verona il 29 marzo 1962, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Roma, via degli Artisti n. 26.
- 3. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 12.3.2007, 3.4.2007, 9.1.2008 e 10.5.2012, tutti allegati sub nn. 63A e 64D alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Guido Pugnetti nato a Torino il 20 gennaio 1959, generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, e residente in Roma, via Flaminia n. 497.
- 4. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 5.10.2011 allegato sub n. 64E alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Maurizio Cohen nato a Milano il 17 dicembre 1956, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e domiciliato in Monaco, 3 Avenue de Grande Bretagne 98000.
- 5. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 2.3.2007 allegato sub n. 64G alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Serena Francone nata a Desio il 22 febbraio 1967, generalizzata come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e domiciliata in Lugano.
- 6. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 13.6.2013 allegato sub n. 63N alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Paola Massia nata a Roma il 14 maggio 1944, generalizzata come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Roma, via Francesco Crispi n. 30.
- 7. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 1.12.2004, 23.7.2004 e 16.8.2008, tutti allegati sub n. 64C alla presente memoria e dei quali le viene data lettura che qui interamente conferma.
- Teste: Joseph K. Lucas, generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, residente negli U.S.A.
- 8. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 31.3.2005 e 7.6.2006 allegati sub n. 64F alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Bruce Gordon, nato il 4 febbraio 1929 a Sydney (Australia), generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, residente negli U.S.A.
- 9. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 3.4.2007 e 12.7.2012 allegati sub nn. 63E e 64H alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Maurizio Carlotti nato a Venezia il 2 marzo 1953, generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, e residente a Madrid, Calle de Los Olivos n. 14.
- 10. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 31.5.2012 allegato sub n. 63B alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Aldo Spagnoli nato il 30 agosto 1964 a Perugia, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente a Milano, via Manin n. 3.
- 11. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 10.5.2012 e 31.5.2012 allegati sub nn. 63A e 63B alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Silvio Sardi nato a Milano il 6 agosto 1962, generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, e residente in Mazzè (To), via Luigi Perino n. 8.
- 12. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 12.7.2012 e 2.5.2013 allegati sub nn. 63E e 63L alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Guido Barbieri nato a Milano il 12 giugno 1966, generalizzato come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, ed ivi residente in viale Sondrio n. 5.
- 13. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 4.7.2013 allegato sub n. 63O alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.
- Teste: Marco Cittadini nato a Brescia il 9 marzo 1962, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Pantigliate, via Gramsci n. 26.
- 14. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 6.6.2013 allegato sub n. 63M alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.



Teste: Francesco Mozzetti nato a Roma il 21 febbraio 1965, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, ed ivi residente in via Alessandro Brisse n. 33.

-15. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 6.6.2013 allegato sub n. 63M alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Alessandro Grieco nato a Milano il 31 agosto 1971, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, ed ivi residente in via Benedetto Marcello n. 93.

-16. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 6.6.2013 allegato sub n. 63M alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Silvia Tommasello nata a Milano il 14 giugno 1971, generalizzata come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, ed ivi residente in via Legnone n. 52.

-17. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 10.1.2008 allegato sub n. 65 alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Luca Sebastian Dermitzel nato a Zurigo il 31 luglio 1961, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e domiciliato in Cadro, via Belsoggiorno 10, 6965.

-18. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 4.4.2013 allegato sub n. 63G alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Gabriella Ballabio, nata a Roma il 15 gennaio 1957, generalizzata come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Milano, Via Vittadini n. 9.

-19. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nel verbale del 4.4.2013 allegato sub n. 63G alla presente memoria e del quale le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Daniele Lorenzano, nato a Bergamo il 21 giugno 1949, generalizzato come in atti del procedimento penale nel verbale di cui al capitolo, e residente in Marocco, Marrakech, 92, Derb Tizougarine Dar El Bacha.

-20. Vero che lei ha reso le dichiarazioni riportate nei verbali del 7.6.2012, 28.6.2012, 27.9.2012, 12.12.2013 e 9.1.2014, tutti allegati sub nn. 63C, 63D, 63F, 63P e 63Q alla presente memoria e dei quali le viene data lettura, che qui interamente conferma.

Teste: Gabriella Chersicla, nata a Trieste il 2 maggio 1962, generalizzata come in atti del procedimento penale nei verbali di cui al capitolo, e residente in Milano, via Santa Croce n. 8.

-21. Vero che lei conferma interamente il contenuto dell'elaborato peritale KPMG del 10.9.2009, allegato sub n. 61 alla presente memoria che le viene mostrato unitamente ai suoi allegati (da 1 a 203) ed appendici (da 1 a 81).

Testi: Gabriella Chersicla nata a Trieste il 2 maggio 1962, generalizzata come in atti del procedimento penale, e residente in Milano, via Santa Croce n. 8, e Umberto Scaccabarozzi nato a Como il 7 febbraio 1962 e domiciliato presso KPMG S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 27.

-22. Vero che lei conferma interamente il contenuto dell'elaborato peritale del 9.12.2013, allegato sub n. 62 alla presente memoria che le viene mostrato unitamente ai suoi allegati (da 1 a 246).

Teste: Gabriella Chersicla nata a Trieste il 2 maggio 1962, generalizzata come in atti del procedimento penale, e domiciliata in Milano, via Santa Croce n. 8".

Rigettate le prove testimoniali richieste dalle controparti nella loro memoria istruttoria, con abilitazione, nella non creduta ipotesi di ammissione di dette prove, alla prova contraria già richiesta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del 19.9.2018.

-B) Per completezza e ferma la piena efficacia anche in questa sede civile delle consulenze KPMG del 10.9.2009 e Chersicla del 9.12.2013 (allegate anche alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di Mediaset S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. del 27.7.2018, unitamente ai rispettivi allegati ed appendici sub nn. 61 e 62), si insiste tuzioristicamente per l'ammissione, ove ritenuta utile, di CTU per la determinazione di tutti i danni subiti dalle società attrici dedotti in atti.

Roma-Milano, 23 maggio 2019



PER I CONVENUTI

Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

in via pregiudiziale e gradata:

- accertare e dichiarare l' inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire della società attrice Mediaset Spa;
- accertare e dichiarare l' inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti e, per l'effetto, dichiarare l' improcedibilità della domanda ed estinguere il giudizio;
- accertare e dichiarare l' incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma;

nel merito, in via preliminare:

- nell'eventualità, non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti dei soggetti convenuti e, per l'effetto, rigettare la domanda;

nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sopra formulate, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
- in subordine, in caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, limitare il risarcimento del danno nella misura indicata negli atti di causa e sintetizzata nella comparsa conclusionale.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo e trattazione

Con atto ritualmente notificato, Mediaset s.p.a. (di seguito, Mediaset) e Reti Televisive Italiane s.p.a. (di seguito, RTI) hanno convenuto in giudizio Frank Agrama, Paddy Chan Mei Yiu e Katherine Hsu May Chun, chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità penale dei Convenuti per il reato di appropriazione indebita aggravata nonché la loro responsabilità extracontrattuale e, per l'effetto, di condannarli in solido (o, in via subordinata, disgiuntamente) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato, ai sensi degli artt. 185 e 187 c.p., 2043, 2055 e 2059 c.c.

In particolare, parte Attrice ha allegato che il costo dei diritti di sfruttamento televisivo di opere cinematografiche acquisiti - dal 1999 al 2003 - da Mediatriade s.p.a. (di seguito, Mediatriade - società del gruppo Mediaset, poi incorporata in RTI) e - dal 2003 al 2005 - da RTI sia stato indebitamente gonfiato da Agrama, il quale, operando dietro lo schermo societario di Olympus Trading (gestita dalle due Convenute Paddy Chan Mei Yiu e Katherine Hsu May Chun), ha imposto prezzi artificialmente elevati e ha, così, conseguito un illecito profitto.

I Convenuti, regolarmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo molteplici questioni pregiudiziali e preliminari nonché l'infondatezza della pretesa attorea.

Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ha ritenuto non doversi procedere ad attività istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29 maggio 2019, le Parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.

2. Sul difetto di legittimazione ad agire di Mediaset

I Convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a Mediaset, che agisce in giudizio per il risarcimento di un danno (non diretto, bensì) riflesso, consistito nella riduzione del valore della propria partecipazione sociale in RTI, la quale sola ha subito - in tesi - un danno diretto.

L'eccezione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

È nota la giurisprudenza della Suprema Corte che esclude che il socio di una società di capitali possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti di un terzo che abbia danneggiato il patrimonio sociale, in ragione del fatto che l'illecito colpisce direttamente la società e il conseguente pregiudizio per il socio costituisce solo un effetto indiretto, non suscettibile, quindi, di reintegrazione in via autonoma (Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27346).

Nel caso di specie, tuttavia, tale orientamento non rileva in quando Mediaset si assume persona giuridica direttamente lesa dal reato, che le avrebbe provocato un danno diretto, patrimoniale e non patrimoniale. Segnatamente, il danno patrimoniale consisterebbe nella perdita di valore delle proprie partecipazioni sociali in RTI nonché in un brusco calo del titolo azionario Mediaset, come dimostrerebbe la *trend-line* negativa intervenuta sulle quotazioni bancarie dello stesso titolo a partire dall'anno 2000; il danno non patrimoniale, invece, consisterebbe nella lesione di diritti fondamentali quali l'onore, la reputazione, l'immagine, la libertà di impresa e l'integrità del patrimonio sociale della stessa Mediaset.



Ne consegue, quindi, che la società attrice ha agito per il risarcimento di un danno che assume di aver subito direttamente; la fondatezza della pretesa sarà oggetto di accertamento in corso di causa, ma tale prospettazione basta in questa sede per escludere la carenza di legittimazione attiva in capo a Mediaset.

3. Sull'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione

I Convenuti eccepiscono l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, in quanto nessuno di loro ha ricevuto a mani proprie l'atto (o ha rifiutato di riceverne copia) e manca qualsiasi sottoscrizione della ricevuta di ricezione.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza ha chiarito che la notifica è giuridicamente inesistente quando manca - in modo assoluto - la prova della consegna dell'atto nonché del soggetto che lo ha ricevuto, poiché in questi casi viene meno qualsiasi collegamento tra atto e destinatario dello stesso e, quindi, si esorbita dallo schema legale dell'art. 137 c.p.c., con la conseguenza che la notifica non può considerarsi nemmeno esistente nel mondo giuridico (neanche *sub specie* di notifica viziata).

Nel caso di specie, all'udienza del 9 maggio 2017, il Tribunale - preso atto dell'eccezione di inesistenza della notificazione - ha ordinato a Parte Attrice di depositare la traduzione libera degli atti relativi al procedimento notificatorio nei confronti di tutti i Convenuti. Alla successiva udienza del 4 luglio 2017, il Tribunale, esaminati i predetti documenti versati in atti, ha rilevato che *“gli atti compiuti da parte attrice, come attestato dalle numerose relate di notifica depositate sub doc. 1-16 allegate alla nota di deposito del 30.5.2017, sono astrattamente idonei a produrre gli effetti processuali che gli sono propri”*; pertanto, le eventuali irrivalenze della notifica devono essere considerate causa di nullità della stessa (e non, invece, di inesistenza), con la conseguenza che la regolare costituzione di tutti i Convenuti manifesta l'effettiva conoscenza dell'atto di citazione e produce un effetto sanante ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.

4. Sulla nullità dell'atto di citazione per l'assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli previsti dall'art. 163-bis c.p.c.

Parte Convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione notificato alle convenute di nazionalità cinese in quanto privo dei termini a comparire prescritti dall'art. 163-bis c.p.c..

L'eccezione è infondata, in quanto all'udienza del 4 luglio 2017 il Giudice ha fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c.

5. Sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano

Parte Convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in quanto l'attrice Mediaset sarebbe carente di legittimazione attiva e, quindi, i criteri per il radicamento della competenza territoriale dovrebbero essere valutati esclusivamente con riguardo all'attrice RTI. Da ciò, consegue - in tesi - la competenza del Tribunale di Roma per due ragioni: la prima è che, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, c.p.c., bisogna considerare la sede di RTI, che è Roma; la seconda è che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il preteso danno da depauperamento del patrimonio sociale si è verificato a Roma, dove ha appunto sede RTI.

L'eccezione è infondata.

Anzitutto, per il radicamento della competenza territoriale occorre avere riguardo alla domanda come prospettata da Parte Attrice, a prescindere dalla sua fondatezza che sarà oggetto di accertamento nel



corso del giudizio. Quand'anche, quindi, venisse accertato che Mediaset non è legittimata attiva nella presente controversia, ciò in ogni caso non inciderebbe sulla competenza, che deve essere valutata con riferimento alla domanda attorea.

A ciò si aggiunga che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata, in quanto per costante giurisprudenza *“la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice”* (da ultimo, Cass., sez. III civ., 18 giugno 2019, n. 16284). In particolare, se convenuta è una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. comporta l'incompletezza dell'eccezione e il radicamento della competenza del giudice adito (Cass., sez. VI-2 civ., ord. 7 agosto 2008, n. 20597).

Pertanto, l'eccezione di Parte Convenuta è infondata e sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Milano.

6. Sulla prescrizione, in relazione al reato contestato di appropriazione indebita aggravata

Parte Convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da Parte Attrice; in subordine, ha rilevato come il termine della prescrizione decorra dal giorno in cui i pagamenti sono avvenuti e non dal giorno della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come sostenuto da Parte Attrice.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, due sono i temi che meritano di essere approfonditi: la durata del termine di prescrizione e il suo *dies a quo*.

Quanto al primo, l'art. 2947 c.c. fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (primo comma), precisando che se *“il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”* (terzo comma); ne consegue che il più ampio termine di prescrizione penale allunga il termine di prescrizione dell'azione civile introdotta per ottenere i danni da reato (Cass., sez. un., 12 ottobre 1998, n. 9782).

Il reato *ab inizio* contestato nel procedimento penale in questione è l'appropriazione indebita aggravata dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 61 n. 7 c.p.), dall'aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera (art. 61 n. 11 c.p.) nonché dal numero delle persone che avevano concorso nel reato (art. 112 n. 1 c.p.); la pena massima per il reato aggravato contestato era, quindi, 5 anni e 4 mesi.

Orbene, applicando l'art. 157 c.p. vigente al momento dei fatti, *“per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti”* e, quindi, nel caso di specie, il termine di prescrizione sarebbe di anni dieci, trattandosi di *“delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni”* (art. 157 n. 3 c.p.).

L'art. 157 c.p. è stato, però, modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli) che ha riscritto la norma nel senso che *“la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al*



massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” (primo comma); il termine può essere aumentato di non più di un quarto per effetto della sospensione o dell’interruzione della prescrizione (art. 161 c.p.). Pertanto, applicando la nuova disposizione, il termine di prescrizione si ridurrebbe a 6 anni e 6 mesi, tenendo conto dell’aumento prodotto dalla sospensione.

Alla luce di ciò, si tratta di chiarire se l’azione civile di risarcimento del danno da reato sia soggetta al termine di prescrizione (più lungo) previsto dalla legge vigente al momento del fatto illecito oppure se trovi applicazione il termine (più breve) introdotto dalla legge successiva; in altre parole, occorre approfondire se il principio del *favor rei* valido in ambito penale possa estendersi all’azione civile intrapresa per il risarcimento del danno da reato.

Parte Convenuta dà risposta positiva al quesito, citando a supporto della propria tesi l’art. 252 disp. att. c.c. nonché alcune pronunce della Suprema Corte, che, tuttavia, sono inconferenti in quanto riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto dell’odierno procedimento.

Invero, con la sentenza n. 6137 del 15 gennaio 2008, le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’interpretazione da dare all’art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 335, norma che ha introdotto un regime prescrizionale diverso per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche rispetto a *“tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria”*; nel primo caso, infatti, la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni opera dall’1 gennaio 1996, nel secondo caso il termine diviene immediatamente quinquennale dalla entrata in vigore della legge.

La Suprema Corte ha allora chiarito che *“la normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un’espressa deroga all’art. 252 disp. att. c.c., disposizione al quale deve attribuirsi il valore di regola generale (cfr. Corte Costituzionale 3 febbraio 1994 n.20); in base a questa disposizione, quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l’abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore. A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l’entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1 gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”*.

In questo caso, la nuova legge aveva ridotto i termini di prescrizione previdenziale, espressamente prevedendo che detti termini si applicassero anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (art. 3, co. 10, l. 335/1995); ipotesi questa ben diversa da quella dedotta nel presente giudizio.

Uguali considerazioni, del resto, valgono per le altre pronunce citate da Parte Convenuta (in particolare, sent. n. 2965 del 20 settembre 2017 e sent. n. 4051 del 17 dicembre 2013), in quanto tutte queste sentenze riguardano l’interpretazione del medesimo art. 3 l. 335/1995 e quindi non affrontano il tema - qui d’interesse - della durata del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente da reato, qualora, dopo il fatto illecito, la legge penale abbia ridotto tale termine. Manca, infatti, qualsiasi riferimento all’art. 2947, terzo comma, c.c. e al rapporto tra prescrizione penale e



prescrizione civile nell'ipotesi di nuova legge più favorevole al reo, quale la l. n. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli).

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si è occupata proprio di questo argomento in alcune sentenze, nelle quali ha affermato l'inapplicabilità retroattiva della successiva norma penale favorevole in ragione sia del generale principio di irretroattività delle norme (art. 11 preleggi) sia del fatto che il *favor rei* opera solo in ambito penale, ove è espressamente previsto (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.) e si giustifica alla luce della peculiare afflittività dello strumento punitivo.

Segnatamente, già le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 576/2008 - intervenuta in materia di risarcimento del danno da emotrasfusioni infette - avevano stabilito: *“premesso che il regime della prescrizione penale è cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947, comma 3, è quella prevista alla data del fatto, mentre il principio di cui all'art. 2 c.p., (legge più favorevole) attiene solo agli aspetti penali”*.

Il principio è stato successivamente condiviso anche dalle Sezioni semplici della Corte di Cassazione, che in diverse occasioni hanno confermato l'orientamento proprio in riferimento alle novità introdotte dalla l. 251/2005.

Recentemente, la Quarta Sezione (sent. 14 marzo 2018, n. 6333) - decidendo una controversia in materia di risarcimento del danno da reato di calunnia, la cui prescrizione, decennale alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. 251/2005 al momento del giudizio - ha ritenuto che *“nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Cass. n. 13407/2012); principio che coniuga il rinvio recettizio alla norma penale con l'autonomia del giudizio civile, che comporta l'operatività del principio dell'irretroattività della norma (ex art. 11 preleggi) e la cristallizzazione del termine prescrizionale al momento di consumazione dell'illecito e la sua insensibilità a eventuali modifiche in senso favorevole (ex art. 2 cod. pen.) che attengono ai soli effetti penali”*. La Corte ha soggiunto che *“trattandosi di principio pacifico, non sussistono le condizioni per valutare l'opportunità di una rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite”*.

Il principio è stato ribadito ancor più di recente, quando la Suprema Corte ha chiarito che *“è appena il caso di rilevare come, nel ritenere inapplicabile, alla prescrizione civile, il principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018, Rv. 648406 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13407 del 27/07/2012, Rv. 623635 - 01)”* (Cass. civ., sez. VI, 09 aprile 2019, n. 9935).



Alla luce di quanto esposto, non residuano dubbi sull'applicabilità nel caso di specie del termine di prescrizione vigente al momento del fatto, ossia dieci anni, a prescindere dalle modifiche introdotte dalla l. 251/2005.

Chiarito questo tema, occorre ora soffermarsi sul *dies a quo*.

Sul punto, basti rilevare che, da una parte, i Convenuti hanno individuato in metà ottobre 2005 il periodo nel quale “*i vertici di RTI s.p.a. e Mediaset s.p.a. fossero pienamente consapevoli della potenziale irregolarità/illiceità dei rapporti di acquisizione dei diritti televisivi da Agrama/Olympus Trading: e fossero, dunque, in condizione di esercitare la relativa azione di risarcimento danni, o comunque interrompere il corso della prescrizione*” (pag. 101 comparsa di costituzione e risposta).

Dall'altra, è pacifico che l'atto di costituzione in mora del convenuto Frank Agrama è stato inviato il 10.4.2014 e ricevuto il 5.8.2014.

Pertanto, se aderendo alla prospettazione dei Convenuti si individua nell'ottobre 2005 il *dies a quo* della prescrizione, allora il termine decennale non è ancora decorso al 5.8.2014 nei confronti di tutti i convenuti, debitori solidali *ex art. 1310 c.c.*

Va confermata, dunque, in astratto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in relazione al reato di appropriazione indebita contestata.

Si deve ora però verificare se, nella fattispecie concreta, ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi per integrare la sussistenza del reato di appropriazione indebita, sia ai fini della prescrizione esaminata sia al fine di accertare il reato *incidenter tantum* in questo giudizio civile, per le consequenziali statuizioni di condanna al risarcimento del danno prospettato dalle attrici.

Poiché i fatti sono stati già in gran parte accertati nel procedimento penale, bisogna riepilogare l'oggetto e l'esito dei singoli giudizi fino a quello in Cassazione e la loro efficacia nel presente processo civile.

7. Sul procedimento penale: contestazioni nei capi di imputazione e esito dei singoli giudizi

Il procedimento penale R.G. n. 13797/2011 è stato deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 8181/2014, pubblicata il 6.10.2014 (d'ora in poi c.d. “sentenza Mediatrade”).

In quel procedimento, ai fini che qui interessano, erano stati contestati i seguenti capi di imputazione:

a) Agrama Frank, Lorenzana Daniele, Pace Roberto*, Ballabio Gabriella, (in concorso con Berlusconi Silvio nei confronti del quale si procede separatamente)

** nei cui confronti il procedimento è stato sospeso all'udienza del 12/04/2012*

art. 61 nn. 7 e 11,81 cpv, 110, 112 n. 1, 646 c.p.

- Frank Agrama, titolare - attraverso fiduciari - delle società Harmony Gold, Wiltshire Trading, Melchers e Olympus Trading e socio occulto di Silvio Berlusconi
- Silvio Berlusconi quale azionista di riferimento, azionista di maggioranza (tramite Fininvest) nel periodo 2003-2004 e titolare di poteri di fatto sulla gestione di Mediaset spa
- Daniele Lorenzana responsabile sin dagli anni '80, quale uomo di fiducia di Berlusconi, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito per Mediaset spa, nonché consulente di Mediatrade spa
- Roberto Pace quale consigliere delegato, direttore generale e direttore acquisti diritti di Mediatrade spa, fino al 2002



• Gabriella Ballabio quale dirigente di Mediatrade spa e, successivamente, responsabile della direzione acquisti diritti di RTI spa

in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso operando all'interno di un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni 80, in forza del quale i diritti di trasmissione forniti da Paramount e in misura minore da altri produttori internazionali, invece che direttamente dai fornitori, venivano acquistati da Mediaset a prezzi gonfiati per il tramite di società di comodo riconducibili a Frank Agrama quali Harmony Gold, Wilshire Trading, Melchers e, nel periodo 2000-2005, Olympus Trading Ltd si appropriavano di una parte rilevante (nel periodo 2000-2005 complessivamente \$100 milioni) delle somme trasferite a partire dal 1999 dal Mediatrade, e successivamente da RTI, alla società Olympus Trading Ltd a titolo di pagamento di diritti televisivi denaro successivamente depositato su conti correnti presso UBS Lugano nella disponibilità di fiduciari di Agrama (conti Harmony Gold, Wiltshire Trading, Melchers e altri conti) su conti aperti a nome di Roberto Pace (Pace presso Banca leu; Litoraneo e teleologico presso UBS Lugano) su conti aperti a nome di Gabriella Ballabio (Media presso Banco di Lugano; Polibio e Trattino presso UBS Lugano) e su altri conti correnti in Svizzera e altrove.

In particolare, con riferimento ai fatti allo stato non coperti da prescrizione, si appropriavano di un ammontare corrispondente al 45% circa delle somme accreditate ad Olympus Trading come da elenco che segue:

somme erogate da RTI a Olympus Trading:

31/03/04 USD 2.152.870
30/04/04 USD 80.200
30/04/04 USD 1.885.400
28/05/04 USD 102.000
28/05/04 USD 690.500
30/06/04 USD 1.754.284
30/07/04 USD 1.781.600
10/09/04 USD 3.162.876
30/09/04 USD 2.129.474
29/10/04 USD 91.960
29/10/04 USD 942.360
30/11/04 USD 2.001.024
31/12/04 USD 672.354
31/01/05 USD 1.826.619
28/02/05 USD 516.498
31/03/05 USD 4.875
31/03/05 USD 525.204
29/04/05 USD 600.720
31/05/05 USD 382.286
30/06/05 USD 2.966.528
29/07/05 USD 1.775.700
30/09/05 USD 2.841.102
31/10/05 USD 96.000
31/10/05 USD 398.000



30/11/05 USD 86.400

Con l'aggravante del danno di rilevante entità.

Per Pace e Ballabio con l'aggravante di abuso di prestazione d'opera.

Con l'aggravante del numero delle persone

In Milano e Dublino fino al 30.11.2005.

b) Ballabio Gabriella, Lorenzana Daniele, Dal Negro Giorgio

artt. 61 nn. 7 e 11, 81 cpv, 110, 646 c.p.

- Gabriella Ballabio quale responsabile della direzione acquisti diritti di RTI spa
- Daniele Lorenzana quale uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, responsabile sin dagli anni '80, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito per Mediaset spa, nonché consulente di Mediatrade
- Giorgio Dal Negro quale socio occulto di Lorenzana nelle società Clover Ltd e Green BVI operando all'interno di un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni '80, in forza del quale diritti di trasmissione forniti da produttori internazionali, invece che direttamente dai fornitori, venivano acquistati da Mediaset a prezzi gonfiati per il tramite di società di comodo riconducibili a Giorgio Dal Negro e Daniele Lorenzana quali Green Communication e, dal 2000, Clover Ltd si appropriavano di una parte rilevante delle somme trasferite a partire dal 2000 da Mediatrade, e successivamente da RTI, alla società Clover Ltd a titolo di pagamento di diritti televisivi.

In particolare, con riferimento ai fatti allo stato non coperti da prescrizione, si appropriavano di un ammontare corrispondente ad oltre la metà delle somme accreditate da RTI a Clover come da elenco che segue:

31/03/04 EURO 899.000

30/06/04 EURO 630.000

30/06/04 EURO 230.000

30/09/04 EURO 1.433.000

31/03/05 EURO 630.029

29/04/05 EURO 1.200.000

31/05/05 EURO 590.500

30/06/05 EURO 706.000

30/09/05 EURO 1.301.000

28/12/05 EURO 664.000

Con l'aggravante del danno di rilevante entità.

Per Ballabio con l'aggravante di abuso di prestazione d'opera.

In Milano e Dublino fino al 28.12.2005

c) Berlusconi Pier Silvio, Confalonieri Fedele, Agrama Frank, Lorenzano Daniele, Pace Roberto*, Ballabio Gabriella, Dal Negro Giorgio (in concorso con Berlusconi Silvio nei confronti del quale si procede separatamente)

**nei cui confronti il procedimento è stato sospeso all'udienza del 12/04/2012*

artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p.; 3 D.Lvo 74/2000

artt. 3) co. 1 lett. A e 4) della Legge 16/03/06 n. 146 (contestazione suppletiva del PM all'ud. del 06/02/14)



-Berlusconi Silvio, Agrama, Lorenzana, Pace, Ballabio, Dal Negro nelle qualità specificate sub a) e b)

-Berlusconi Pier Silvio quale Presidente di RTI e Vice-Presidente di Mediaset

-Confalonieri Fedele quale Presidente di Mediaset dall'aprile 2003

in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le imposte sui redditi

utilizzando mezzi fraudolenti, consistiti nell'acquisire i diritti di trasmissione attraverso la fittizia intermediazione di società di comodo quali Olyrnpus Trading Ltd. Stradust Ltd e Clover Ltd che successivamente li ritrasferivano, a prezzi gonfiati, alle società del gruppo Mediaset emettendo a tal fine fatture nei confronti di Mediatriade e RTI recanti l'indicazione dei corrispettivi in misura superiore a quella reale sulla base di tale falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie di Mediatriade e RTI, indicavano, nelle dichiarazioni fiscali consolidate di Mediaset spa elementi attivi inferiori al reale con riferimento ai redditi di pertinenza della società RTI spa, dissimulati nella misura che segue:

anno	Redditi dissimulati	Imposta dovuta
2005	9.891.490	3.264.191
2006	7.373.090	2.433.199
2007	4.990.760	1.646.950
2008	2.582.870	852.347

Con l'aggravante del numero delle persone.

Con l'aggravante dell'essere stati commessi i fatti in più di uno Stato con il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato (Contestazione suppletiva del PM all'ud. del 06/02/2014).

In Milano fino al 30.09.2009

(...)

e) Paddy Chan Mei-Yu, Catherine Hsu may-Chun

art. 110 e 648-bis c.p.

perché operando quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti

- 471.079 presso UBS Lugano intestato a Wiltshire Trading-società
- 749.339 presso UBS Lugano intestato a Melchers
- 544.110 presso UBS Lugano intestato a Harmony Gold

a) occultavano su detti conti la somma complessiva di \$ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di Olympus Trading presso Irish National Bank di Dublino nonché la somma di \$ 10,50 mln proveniente dal conto Wiltshire Trading presso Bank of the West Los Angeles

b) trasferivano in data 24.5.2005 e 1.9.2005 dal conto Melchers presso UBS Lugano complessivi \$30 milioni a favore del conto 225.137 presso UBS Hong Kong intestato ad Harmony Gold-somme poi trasferite, per sottrarle a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità elvetiche, tra il 9 e il 19 gennaio 2006, da UBS Hong Kong al conto Harmony Gold presso Bank of the West Los Angeles, ulteriormente ritrasferite, tra il 12 e il 20 gennaio 2006, a favore dei conti Melchers e Wiltshire Trading presso Bank of the West Los Angeles e infine definitivamente fuoriuscite dai conti Melchers e Wiltshire Trading con la dicitura "security transfer".



Denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005.

In Milano, Lugano, Hong Kong e Los Angeles fino al gennaio 2006.

Con la citata “sentenza Mediatrade” n. 8181/2014, il Tribunale ha:

- Assolto Berlusconi Pier Silvio, Confalonieri Fedele, Agrama Frank, Lorenzano Daniele, Ballabio Gabriella, Dal Negro Giorgio, dal reato loro ascritto al capo C, esclusa l’aggravante di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, perché il fatto non costituisce reato;
- Assolto Dal Negro Giorgio dal reato a lui ascritto al capo B, perché il fatto non costituisce reato;
- Dichiarato non doversi procedere *ex art.* 531 c.p.p. nei confronti di Agrama, Lorenzano, Ballabio in relazione al capo A, Ballabio, Lorenzano in relazione al capo B, Berlusconi, Confalonieri, Agrama, Lorenzano, Ballabio, Dal Negro in relazione al capo C limitatamente all’annualità 2005, perché reati estinti per intervenuta prescrizione;
- Dichiarato non doversi procedere *ex artt.* 521 e 531 c.p.p. nei confronti di Paddy Chan Mei-Yu e Chaterine Hsu Mauchun in ordine al reato loro ascritto al capo E riqualficato in quello p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 112, n. 1, 646 e 61, n. 7 e 11 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza emessa in data 17.3.2016, ha (tra l’altro) condannato Berlusconi Pier Silvio e Confalonieri Fedele in relazione al capo di imputazione sub C) per l’anno di imposta 2007; ha dichiarato il medesimo reato prescritto per l’anno di imposta 2006 e ha dichiarato non doversi procedere per l’anno di imposta 2008 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1673/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Pier Silvio e Confalonieri Fedele perché il fatto non costituisce reato.

8. Sull’efficacia delle sentenze penali nel presente giudizio civile

Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1768 del 26 gennaio 2011) hanno affermato il seguente e condivisibile principio di diritto:

“La disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto



dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)" (v., da ultimo, anche Cass., sez. III civ., 12 aprile 2017, n. 9358; v. anche Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12243).

E dunque si deve procedere all'esame dei fatti, come già accertati in modo incontrovertibile in sede penale, ma con il potere/dovere di questo giudice di rivalutarli criticamente, alla luce anche del contraddittorio sviluppatosi nel corso del presente giudizio.

9. Sui fatti posti a fondamento della decisione nel procedimento penale c.d. "Mediatrade"

9.1. La premessa della sentenza Mediatrade

Nella "sentenza Mediatrade" di primo grado, il Tribunale pone efficacemente la seguente premessa:

"Il presente procedimento trae avvio dall'inoltro dall'Autorità Giudiziaria statunitense alla Procura della Repubblica di Milano di atti di indagine ed, in particolare, di documentazione bancaria relativa al conto della società Wiltshire Trading Limited presso Sanwa Bank di Los Angeles che evidenziavano l'esistenza di una serie di trasferimenti ripetuti e di ingente ammontare posti in essere a favore di conti correnti accesi per lo più con nomi in codice, ma riferibili a dirigenti Mediatrade che si occupavano degli acquisti dei diritti di trasmissione.

Detta acquisizione, sarebbe avvenuta, secondo l'impostazione accusatoria, mediante un sistema di frode utilizzato dalla fine degli anni '80, così strutturato: società di comodo, riconducibili a Frank AGRAMA, quali Harmony Gold, Wiltshire Trading, Melchers e, nel periodo 2000-2005, Olympus Trading Ltd avrebbero acquistato diritti di trasmissione televisiva da Paramount e da altri produttori internazionali in misura minore; società di comodo, riconducibili a Giorgio DAL NEGRO e Daniele LORENZANO, quali Green Conunication e, dal 2000, Clover Ltd avrebbero acquistato diritti di trasmissione televisiva da produttori internazionali.

Le predette società avrebbero rivenduto a Mediatrade e a RTI - del gruppo Mediaset - i diritti di trasmissione a prezzi maggiorati rispetto a quelli applicati dai fornitori originari.

Parte del provento della vendita effettuata a prezzi cd "gonfiati" veniva depositato su conti correnti presso la UBS di Lugano nella disponibilità di fiduciari di AGRAMA (conti Harmony Gold, Wiltshire Trading, Melchers e altri conti) su conti aperti a nome di Roberto PACE (PACE presso Banca Leu, Litoraneo e Teleologico presso UBS Lugano) e su conti aperti a nome di Gabriella BALLABIO (Media presso il Banco di Lugano, Polibio e Trattino presso UBS di Lugano) e su altri conti correnti in Svizzera e altrove.

Questo meccanismo avrebbe comportato – sempre secondo l'impostazione accusatoria – le appropriazioni indebite contestate ai capi A) e B) del decreto che dispone il giudizio emesso il 18 ottobre 2011; la frode tributaria contestata al capo C); i riciclaggi contestati ai capi D), E) ed F).

Il presente processo - comunemente chiamato processo "Mediatrade" - nel corso di tutto il dibattimento si è dovuto confrontare con quello denominato processo "diritti" o "Mediaset" - molte delle cui prove sono confluite, stante il consenso di tutte od alcune parti, nel presente dibattimento - e che è stato definito con Sentenza del Tribunale di Milano n° 10956/12 del 26 ottobre 2012, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n° 3232/12 emessa l'8 maggio 2013 e depositata in data



23 maggio 2013 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza emessa il 1° agosto 2013 depositata in data 29 agosto 2013 dalla Corte di Cassazione, Sez. Feriele” (pagg. 2-3 della sentenza).

Più in particolare, con la sentenza citata n. 10956/12, il Tribunale di Milano dichiarava (tra gli altri) Agrama Frank, Berlusconi Silvio e Lorenzano Daniele colpevoli del reato loro ascritto limitatamente alle annualità 2002-2003 (dichiarava la prescrizione per l'annualità 2001) e li condannava a diversi anni di reclusione, con condoni e pene accessorie e risarcimento del danno per il reato ex artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 D. Lgs. n. 74/2000, perché, in concorso tra loro, (tra l'altro) acquistavano diritti televisivi non direttamente, ma attraverso l'intermediazione di società offshore costituite nelle British Virgin Islands, segretamente controllate da Silvio Berlusconi, le società Wiltshire Trading e Melchers, riconducibili a Frank Agrama, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti Paramount, e altre società di comodo, i diritti così acquistati venivano fatti oggetto di una serie di vendite con rilevanti maggiorazioni di prezzo, così gli imputati concorrevano nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset s.p.a. relative agli anni 2001-2003 di costi fittizi costituiti da fatture per operazioni inesistenti recanti indicazione di corrispettivi in misura superiore al reale, con effetto di indicare redditi inferiori al reale.

Continua dunque il Tribunale nella “sentenza Mediatrade” che, con la citata “sentenza Mediaset” n. 10956/2012, “divenuta, dunque, irrevocabile, si è ritenuto provato il meccanismo fraudolento di evasione fiscale descritto, in sintesi, nei seguenti termini: *“Le imputazioni originarie e quelle attualmente residue descrivono un meccanismo fraudolento di evasione fiscale sistematicamente e scientificamente attuato sin dalla seconda metà degli anni '80 nell'ambito del gruppo Fininvest, connesso al c.d. “giro dei diritti televisivi”. Anticipando, per comodità di esposizione, quanto sarà più analiticamente esposto nel prosieguo, si può sin d'ora evidenziare che i diritti di trasmissione televisiva, provenienti dalle majors o da altri produttori e/o distributori, venivano acquistati da società del comparto estero e riservato di Fininvest e quindi venivano fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo, o con società solo apparentemente terze, per essere poi trasferiti ad una società maltese che a sua volta li cedeva, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all'acquisto iniziale, alle società emittenti.*

Tutti questi passaggi erano palesemente privi di una qualche funzione commerciale, risolvendosi esclusivamente in un'artificiosa lievitazione di prezzi. E questo anche e soprattutto perché le società acquirenti, tramite le quali il diritto transitava nell'area Fininvest-Mediaset, erano totalmente prive di una struttura commerciale effettiva.

La reale acquisizione dei diritti era infatti operata direttamente dalla struttura di Reteitalia prima e di Mediaset poi che faceva capo a Bernasconi ed ai suoi collaboratori. Detta struttura riceveva le richieste degli addetti commerciali delle reti e si avvaleva, in particolare, della consulenza tecnica dell'imputato LORENZANO che procedeva alla trattativa per gli acquisti con le majors o altri fornitori. Nessuna funzione, neppure marginale era pertanto demandata alle società del comparto estero che figuravano acquirenti in prima battuta (...).

Il tutto ha comportato un'evasione notevolissima che, per quel che concerne il periodo residuo di causa, si aggira intorno agli importi indicati nel capo di imputazione (17,5 mld di £ nel 2000; 6,6 mln di € nel 2001; 4,9 mln di € nel 2002 e 2,9 mln di € nel 2003)” (pagg. 3-4 della sentenza).

Ebbene, il capo c) del “processo Mediatrade” appare “in continuità” con il “processo Mediaset”, poiché anche nel capo c) si contestano, come in quest'ultimo, le violazioni del D. Lgs n. 74/2000, per ulteriori fittizie intermediazioni (ricomprese anche nei capi a) e b)) compiute negli anni 2000-2005 con prezzi



gonfiati, al fine di consentire a Mediatrade e a R.T.I. nelle dichiarazioni fiscali consolidate di Mediaset s.p.a. di apporre elementi attivi inferiori al reale e quindi evadere le imposte sui redditi.

Questo giudice prende atto che, sulla contestazione di cui al capo c) è intervenuta sentenza passata in giudicato di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e per prescrizione.

E dunque in questo quadro complessivo si articola la ricostruzione dei fatti oggetto dei capi di imputazione a), b) ed e) nella “sentenza Mediatrade” ed oggetto conseguentemente anche del presente giudizio civile, in cui sulla base dell’allegata sussistenza di quei fatti, le attrici hanno proposto tutte le domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti.

9.2. La ricostruzione dell’organizzazione aziendale di Agrama nella sentenza Mediatrade

Nel procedimento penale “Mediatrade” è stato ritenuto quanto segue (i numeri tra parentesi hanno riguardo alle pagine della sentenza di primo grado):

“Se, dunque, in generale può condividersi che nel mercato internazionale dei diritti Tv la presenza di “intermediari”, almeno fino alla fine degli anni ‘90, non era un fenomeno inusuale o anomalo e può affermarsi che AGRAMA abbia svolto un’attività imprenditoriale nell’ambito dell’acquisizione dei diritti televisivi, a differenti conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene il rapporto intercorso tra AGRAMA e le società che per Mediaset, nell’arco degli anni, sono state deputate all’acquisto dei diritti televisivi.

AGRAMA infatti, nell’ambito di queste transazioni commerciali, non si è mai assunto un vero “rischio imprenditoriale”.

Egli non aveva una struttura adeguata per poter selezionare i prodotti di interesse per il gruppo e non si assumeva alcun rischio d’impresa in quanto aveva la garanzia che il prodotto non sarebbe rimasto invenduto” (pag. 15 della sentenza).

Ha dichiarato il teste Spagnoli quanto già aveva risposto ad una specifica domanda formulata dal PM - dichiarazione resa il 9 gennaio 2008 - *“Quello che posso dire è che dal ‘94 in poi ho ricevuto denaro da Frank AGRAMA, rimesse da cinquanta mila dollari, in qualche caso da cento mila dollari, con una certa regolarità, intendo dire due o tre volte l’anno. In cambio io fornivo ad AGRAMA delle indicazioni molto specifiche sui prodotti da acquistare presso la “Paramount” tenendo conto delle nostre esigenze di programmazione e dei risultati che certi prodotti avevano avuto sulle nostri Reti in passato (...)” (deposizione citata a pag. 16 della sentenza);*

PACE così dichiarava: *“E quindi mi sono dovuto occupare io personalmente di cercare sul mercato il prodotto da indicare al signor AGRAMA da comperare per essere trasmesso”.*

Prosegue la sentenza: *“Ciò in quanto AGRAMA non aveva una struttura sufficiente ad intercettare sul mercato prodotti, ma semplicemente una struttura di poche persone consistenti in amministrativi e legali. Anche PACE, dunque, conferma(va) l’inadeguatezza della struttura di AGRAMA per prodotti che potessero essere apprezzabili e di interesse sul mercato italiano. Pertanto, una volta, individuati dalla stessa dirigenza di Mediatrade era evidente che AGRAMA, nei rapporti con tale società, non assumeva il ruolo di vero imprenditore, ma di mero “agente” che conseguiva un profitto senza incorrere in alcun rischio perché già tutto era concordato in precedenza.*

Analogamente, devono richiamarsi le dichiarazioni rese da BALLABIO Gabriella, diventata Responsabile degli acquisti dal 2000, dopo il licenziamento di Aldo Spagnoli.



BALLABIO, nel fornire una spiegazione del denaro che ella aveva ricevuto da AGRAMA nel corso degli anni, confermeva che questi aveva uno "staff" molto buono per quello che riguardava doppiaggi, movimentazioni materiali, ma non per quanto atteneva la scelta del prodotto per l'Europa" (pagg. 17-18 della sentenza).

9.3. Il ricarico del valore dei diritti televisivi nella sentenza Mediatrade

La sentenza Mediatrade prosegue:

"Da ciò ne consegue, contrariamente, a quanto sostenuto dal GUP presso il Tribunale di Roma, che il ricarico apportato nell'attività di intermediazione dei diritti alle società del Gruppo Mediaset succedutesi in tal funzione nell'arco temporale di interesse da AGRAMA e dalle società a lui riferibili sostanzialmente prive di una reale struttura, non aveva alcuna giustificazione economica e, dunque, del tutto indebita deve ritenersi la maggiorazione di costo accertata.

Non si può, infatti, sostenere che quella "maggiorazione" sia da ritenere come adeguato compenso per l'attività di intermediazione svolta, proprio perché, nel caso in concreto, nei rapporti con le società del gruppo Mediaset l'attività svolta da AGRAMA e dalle società a lui riferibili era del tutto inesistente. Pertanto, un ricarico quale quello accertato, deve ritenersi del tutto spropositato.

Andando infatti ad analizzare, più nel concreto, quali siano state le operazioni di acquisto dei diritti televisivi nel periodo in contestazione - e cioè dal 1999 al 2005 -, dalla consulenza del PM si evince che Mediatrade e RTI hanno sostenuto una maggiorazione di costo, rispetto ai prezzi applicati dai fornitori originari, complessivamente pari a circa USD 88,4 milioni.

A tale risultato, come ampiamente illustrato dalla consulente Dott.ssa Chersicla nel corso del presente dibattimento e riportato nella sua consulenza e negli atti ad essa allegati, si è pervenuti nel seguente modo.

Innanzitutto, in base alla documentazione che è stata analizzata, è risultato che dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2005 Mediatrade e RTI hanno acquistato, attraverso l'intermediazione delle società sopra richiamate - Olympus Trading, Wiltshire Trading e Melchers - complessivamente n° 524 diritti televisivi relativi a TV movie, telefilm, serie televisive, specials per un importo complessivo pari a USD 232.938.980, rispettivamente sostenuto da Mediatrade, per USD 191.619.497 nel periodo 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, e da RTI per USD 41.319,483 dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005" (pag. 20 della sentenza).

"Si è giunti, in tal modo, a quantificare le differenze dei costi sostenuti da Mediatrade e RTI ed i prezzi di vendita applicati dai fornitori originari.

Pertanto, con riferimento agli acquisti in relazione ai quali è stato rinvenuto il contratto sottoscritto da Paramount o CPT Holding Inc., Mediatrade e RTI hanno sostenuto una maggiorazione di costo rispetto ai prezzi applicati dai fornitori originari complessivamente pari a USD 51.758.933, corrispondente al 49,5% del costo sostenuto.

Il margine conseguito dalle società intermediarie rappresentate da AGRAMA è stato pari a USD 69,9 milioni, corrispondente al 54,4% del prezzo di vendita complessivo dei diritti venduti al gruppo Mediaset.

Con analoga metodologia utilizzata, all'importo (pari a USD 51.758.933) sopra richiamato, vanno aggiunte le maggiorazioni di costo calcolate con riferimento agli acquisti effettuati da Mediatrade e RTI nel periodo oggetto di contestazione in relazione agli intermediari Stardust (pari a USD 20.461,7, corrispondente al 43% del costo sostenuto), Clover (pari a USD 12.724,3), IMS (pari a USD 560,9),



VC Kappa (pari a USD 2.863,6) per un importo complessivo pari a USD 88.369,4.46” (pag. 21 della sentenza).

La sentenza richiama a questo punto la consulenza del PM (svolta dalla società di revisione KPMG), la quale ha “potuto accertare, in base alla documentazione bancaria analizzata, che nel periodo tra 1999 ed il 2005 le società del gruppo Mediaset hanno corrisposto a Wiltshire Trading, Melchers ed Olympus Trading USD 226.791.712,2, importo che risulta, all’evidenza, del tutto omogeneo con quello complessivo pari a USD 232.938.980 calcolato in base ai valori tratti dai contratti e sostenuto da Mediatrade e RTI nell’acquisto dei diritti” (pag. 22).

La motivazione prosegue in questi termini: “Dai conti delle società rappresentate da Frank AGRAMA - sempre nel periodo di interesse – risultano essere stati effettuati pagamenti a favore di fornitori di diritti televisivi per complessivi USD 126.544.725 e, dunque, i restanti 100 milioni di dollari costituiscono esattamente la maggiorazione di prezzo che AGRAMA ha conseguito nella sua “intermediazione” nell’acquisto dei diritti di provenienza Paramount e da produttori indipendenti. Pertanto, in base a tali dati, se si tiene conto che è stato possibile provare cartolarmente una maggiorazione di costo pari a USD circa 51 milioni con riferimento agli acquisti Paramount, deve ragionevolmente ritenersi che anche per gli altri acquisti la maggiorazione di costo sia stata del 50% circa” (pag. 23).

9.4. Sull’interposizione fittizia e sull’appropriazione indebita

Premesso quanto sopra, il provvedimento decisivo in esame giunge ad affermare quanto segue.

“La fittizietà dell’intervento di AGRAMA e delle società a lui riconducibili è emersa in modo palese - per il periodo oggetto di contestazione - dagli elementi di prova già sopra evidenziati ed il giudizio di fittizietà del “giro dei diritti” già presente nelle precedenti consulenze ha trovato conferma definitiva nella sentenza emessa nel processo cd. “Mediaset” più volte richiamata e divenuta irrevocabile, per quanto attiene il periodo precedente” (pag. 23).

Si richiama quindi la circostanza che la Paramount sottoscrisse nel 1999 un contratto-quadro di esclusiva con la RAI.

“Ciò – si argomenta in motivazione della sentenza– rappresenta una ulteriore dimostrazione della fittizietà dell’intermediazione di AGRAMA e delle società a lui riconducibili. Non si comprende, infatti, come mai Paramount con la RAI abbia stipulato direttamente un contratto di esclusiva e non sia passata, invece, attraverso l’intermediazione di AGRAMA, come invece avvenuto per Mediatrade.

E’ vero, infatti, che gli acquisti riferiti agli anni ‘99-2005 sono derivati per la maggior parte da “impegni” assunti in esercizi precedenti, oppure avevano ad oggetto nuovi episodi di serie televisive già trasmesse dalla rete. Ciò, necessariamente, ha comportato per ragioni connesse alla programmazione che tali acquisti dovevano proseguire e non potevano continuare se non attraverso la figura di AGRAMA.

Tuttavia tale argomento, più volte sostenuto dalle difese, non è di per sé dirimente in quanto una volta ritenuto “viziato” il “primo” acquisto - trattandosi di “intermediazione fittizia” - anche i successivi acquisti non possono che risentire, sotto il profilo oggettivo, dell’“anomalia” di tale meccanismo” (pagg. 23-24).

La sentenza prosegue affermando che dall’istruttoria dibattimentale “emerge una corale volontà da parte del produttore Paramount e dell’utilizzatore finale Mediaset di trattare “direttamente” eliminando gli intermediari. La presenza di AGRAMA - negli anni precedenti - si è dimostrata



"necessaria" nel cd "giro dei diritti" stante lo stretto rapporto personale che legava AGRAMA - Bruce Gordon - LORENZANO - Silvio Berlusconi e Carlo Bernasconi . Tuttavia la contraddittorietà delle risultanze probatorie emerse a tale riguardo non consente di affermare in modo certo che la presenza di AGRAMA, sia continuata - nel corso degli anni oggetto di questo procedimento - per "esigenze" prevalenti dell'una piuttosto che dell'altra parte e non piuttosto per esigenze di entrambe, dovute a ragioni connesse al mercato dei diritti che si stavano evolvendo in modo differente rispetto al passato" (pag. 37).

Nel prendere in esame, quindi, il capo d'imputazione, la sentenza penale afferma che *"dall'istruttoria dibattimentale è risultata provata la fittizietà dell'intervento degli intermediari sia con riferimento ad AGRAMA e alle società a lui riconducibili (quali Harmony Gold, Wilthshire Trading, Melchers e Olympus Trading LTD) nei rapporti intrattenuti con Mediaset, sia con riferimento alle società Clover Ltd e Green BVI riconducibile a Dal Negro e al socio LORENZANO.*

E' stato, infatti, accertato che erano i dirigenti del Gruppo Mediaset ad individuare e a segnalare il prodotto da acquistare ad AGRAMA ed, essendo le società a questo riferibili, prive di una qualsiasi struttura atta a svolgere tali operazioni, il loro intervento, nella catene d'acquisto dei diritti, deve ritenersi privo di qualsiasi ragione economica e, dunque, il costo sostenuto in più rispetto al costo di acquisto originario dal produttore, una maggiorazione indebita.

Occorre qui richiamare le risultanze a cui è giunta la consulenza della KPMG (...) nel calcolare la maggiorazione di costo sostenuta ed il margine conseguito dalle società intermediarie a seguito del raffronto tra costo sostenuto da Mediatrade e RTI per ciascun diritto acquistato ed il prezzo di vendita indicato nel contratto stipulato con il produttore e /o distributore originario.

A tale riguardo, e con riferimento ai 5 titoli che Melchers ha acquistato da CBS, deve rilevarsi che - pur dando atto che gli stessi non risultano essere entrati nel patrimonio Paramount - di fatto sono stati venduti a Mediatrade e RTI da Olympus Trading (che come già sopra scritto deve ritenersi una struttura di intermediazione fittizia) e, quindi, con una maggiorazione di costo priva di giustificazione commerciale.

E' risultato, altresì, provato che tra i dirigenti del gruppo Mediaset e i fornitori fittizi dei diritti televisivi è intervenuto un accordo illecito di espiazione del patrimonio della società Mediatrade, prima, e RTI poi, con il relativo conseguimento di un loro ingiusto profitto.

Del pari è dimostrato, in base alle prove dichiarative e documentali su richiamate, che parte dei pagamenti eseguiti dalle società del Gruppo Mediaset per la vendita dei diritti televisivi e transitati sui conti delle società rappresentate da Frank AGRAMA sono stati poi accreditati a favore di conti bancari i cui beneficiari economici sono risultati essere i dirigenti del Gruppo Mediaset che operavano all'interno dell'Ufficio acquisti.

La consulenza di KPMG ha ricostruito i flussi finanziari inerenti l'acquisto dei diritti dalle società del Gruppo Mediaset a favore delle società riferibili ad AGRAMA e a LORENZANO e Dal Negro, sopra richiamate, e le uscite che si sono verificate a favore di conti correnti bancari i cui beneficiari economici sono risultati essere, appunto, dirigenti del Gruppo Mediaset.

Tali somme sarebbero state giustificate dai vari beneficiari come remunerazione per l'attività da loro definita di "consulenza".

Tuttavia, si tratta di consulenze che non risultano essere state mai formalizzate in alcun accordo scritto, tale attività non è stata documentata, né è emerso con certezza, per quanto attiene il periodo di



interesse, che tale attività fosse nota ai soggetti che ricoprivano cariche apicali nelle società del gruppo Mediaset.

In particolare, le risultanze probatorie consentono di smentire quanto affermato nel corso dall'esame reso da Gabriella BALLABIO e, cioè, che le somme di denaro accreditate sul conto corrente a lei riferibile fossero relative a consulenze a lei retribuite in un periodo in cui non si occupava operativamente di comprare prodotti.

BALLABIO, infatti, veniva nominata Responsabile della Direzione Acquisti diritti dal luglio 2000, una volta che Spagnoli era stato licenziato, e dopo essere rientrata in Mediatrade come Responsabile delle Coproduzioni.

Diventava più operativa sulla parte acquisti quando Barbieri subentrava a PACE.

Tuttavia, come abbiamo già detto, dal 1999 si modificava la procedura nell'acquisizione dei diritti: le Reti individuavano ciò che era di loro interesse, il Coordinamento delle Reti coordinava le varie richieste, l'elenco con l'indicazione delle priorità veniva inviato all'Ufficio Acquisti che iniziava la trattativa. Una volta conclusa questa fase, dove si concordava la composizione del pacchetto e i valori, si passava dal Comitato Diritti.

Certamente BALLABIO, per il ruolo dalla stessa ricoperto, si trovava nella posizione di condizionare la richiesta delle Reti e la decisione dell'ufficio Acquisti.

Diverse sono le testimonianze che consentono di ritenere provata tale circostanza.

Inizialmente, nel '99, BALLABIO si occupava dell'osservatorio internazionale, non aveva un ruolo all'intero delle Reti e, dunque, monitorava ciò che di nuovo c'era sul mercato e ne informava le Reti.

Dunque, era lei che segnalava alle Reti il prodotto, e tale segnalazione, avveniva da parte sua anche negli anni successivi dal momento che è emerso, da tutti i testi, che BALLABIO partecipava ai mercati, con le persone a lei sottoposte - buyer - , ma anche con le persone che lavoravano presso la Direzione delle Reti e che avevano, appunto il compito di selezionare il prodotto disponibile e quello che era sul mercato.

Tuttavia, questa segnalazione, BALLABIO la faceva anche ad AGRAMA che non aveva la struttura - come dalla stessa dichiarato - per individuare un prodotto appetibile per il mercato europeo.

Significativa è, inoltre, la testimonianza resa da Grieco il quale, negli anni 2000-2005, lavorava nell'ufficio che si chiama "Coordinamento Palinsesti" e che, in relazione ai rapporti di lavoro, con BALLABIO così dichiarava "TESTE GRIECO - ... quindi nei mercati incontravamo i vari fornitori e osservavamo un po' quali erano le tendenze, quello che stavano producendo, cercando di tenere gli occhi e le orecchie aperte e non farci sfuggire i prodotti che ritenevamo fondamentali per le Reti.

AVV. DIODA' - Senta, Lei aveva un rapporto particolare con la signora BALLABIO dal punto di vista lavorativo?

TESTE GRIECO - Sì, era uno dei miei interlocutori quotidiani in questo lavoro, nel senso che tutte queste valutazioni venivano poi condivise con l'ufficio Acquisti e c'era anche una dialettica."

Si può, dunque, affermare che la decisione sugli acquisti dei diritti era certamente "influenzata" dall'operatività di Gabriella BALLABIO, presente nella fase della selezione del prodotto nei mercati, nella fase della trattativa nei contatti con le Reti e con il Coordinamento e presente nel Comitato Diritti.

Se a ciò si aggiunge che nel contempo ella svolgeva "consulenze" in favore di AGRAMA, deve ritenersi che sussista più di un elemento per poter affermare che, grazie al suo contributo consapevole e fattivo, si perveniva alla firma dei contratti di acquisto dei diritti televisivi a "prezzi gonfiati" per il gruppo



Mediaset, stante l'assenza di alcun rischio imprenditoriale da parte degli intermediari che, a loro volta, si avvalevano di società prive di alcuna struttura in grado di svolgere tale attività e, dunque, prive di alcuna ragione economica" (pagg. 60-62 della sentenza).

"E' LORENZANO, infatti, che interviene con PACE per fare pressione affinché A GRAMA continui ad avere garantito il fatturato conseguito negli anni precedenti, con ciò dimostrando di voler difendere il suo ruolo di intermediazione anche individuando un prodotto che provenisse dal mercato indipendente e, con ciò, promuovendo l'interposizione di società di comodo come la Clover e la Green BVI riconducibili a lui stesso, come di seguito si dirà.

Se è, pur vero che per quanto riguarda la posizione di LORENZANO non vengono indicati nel capo di imputazione dettagliatamente i conti correnti a lui riferibili e sui quali risultano essere accreditate somme di denaro provenienti dai pagamenti per l'acquisto dei diritti erogati da Mediatrade, di essi si trova un riepilogo nella consulenza di KPMG e, tra il 2000 ed il 2001, risulta che Wilthshire Trading ha disposto pagamenti sui conti Clock presso la BSI di Chiasso e sul conto Miles per un importo complessivo pari a € 3.000.000,00 oltre a € 100.000,00 bonificato su altro conto, sempre a lui riferibile, ma acceso presso il Credit Foncier di Monaco" (pagg. 62-63).

Sulla base di queste motivazioni, la sentenza afferma:

"Pertanto, le risultanze probatorie emerse e, complessivamente sopra richiamate, consentono di affermare che AGRAMA e LORENZANO hanno concorso a mantenere in vita quel giro di diritti a prezzi "gonfiati" dal quale loro, come gli 'altri dirigenti dell'ufficio acquisti, hanno tratto evidenti profitti personali.

In considerazione di quanto sopra esposto è evidente che non può essere pronunciata una sentenza assolutoria e, dunque, nei confronti di AGRAMA Frank, LORENZANO Daniele e BALLABIO Gabriella in relazione a tale reato deve dichiararsi, ex art 531 c.p.p., non doversi procedere essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione" (pag. 63);

Con riferimento alla posizione di altri imputati, la sentenza afferma quanto segue.

"Va preliminarmente osservato che anche in relazione a tale reato [di cui al capo b)] è maturato il cd. termine massimo di prescrizione di 7 anni e 1/2 e che, pertanto, una pronuncia assolutoria nei confronti dei tre prevenuti, può essere emessa - come già sopra scritto - solo ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.c.; nel caso in esame, tuttavia, l'evidenza di una assoluzione non vi è con riferimento agli imputati LORENZANO e BALLABIO, nei cui confronti quindi, va dichiarato il non doversi procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p."

"Dall'esame, fatto dal consulente del PM, di documentazione inerente le due società indicate nel capo di imputazione, risulta che esse hanno avuto organi societari "formali" e che, mediante le strutture societarie e accordi di "trust", Clover è stata posseduta, pariteticamente, da LORENZANO e DAL NEGRO, mentre Green BVI è stata posseduta al 51% da LORENZANO e al 49% da DAL NEGRO.

Tra la documentazione analizzata dal consulente del P.M. è stato rinvenuto uno schema grafico che riassumeva le modalità operative di acquisto dei diritti da parte delle strutture societarie citate: Green BVI acquista(va) i diritti dai fornitori americani e, tramite "License agreement" li cede(va) a Clover, la quale versa(va) a titolo di corrispettivo, una "royalty"; a sua volta Clover trasferiva i diritti televisivi attraverso un contratto di sub-licenza ai clienti italiani incassando la "royalty", cioè il corrispettivo per lo sfruttamento del diritto.



In base alla documentazione analizzata, nel periodo dal 1999 al 2005, Mediatrade ha acquistato i diritti televisivi intermediati dalle società in oggetto nel modo seguente: a partire dal 1999, Green BVI ha sostituito Green Irlanda nel ruolo di acquirente dei diritti televisivi dai produttori e/o distributori originari; nel corso del 1999 Mediatrade ha acquistato diritti sia da Green Irlanda attraverso l'intermediazione di IMS, sia direttamente da Clover che, a sua volta, li ha acquistati da Green BVI; a partire dal 2000, i diritti tv pervenuti a Mediatrade sono stati intermediati unicamente da Green BVI e da Clover.

Complessivamente, nel periodo 1999-2005, Mediatrade e RTI hanno acquistato, attraverso l'intermediazione delle due società, n° 299 diritti televisivi per un importo complessivo pari a \$ 36.524.119" (pagg. 64-65).

“Con riguardo a tali anni - che qui interessano - vi sono poi le risultanze testimoniali che danno conto di una struttura commerciale, delle predette società, del tutto inadeguata, di una gestione amministrativa delegata a "fiduciari" quali per l'appunto Garzotto e Cohen, la inesperienza di DAL NEGRO nel mercato dei diritti televisivi (essendosi egli in precedenza occupato di informatica), di contro la grande e profonda "conoscenza" di tale mercato da parte di LORENZANO (fino al 2001 "intraneo" a Mediatrade) che non giustificava quindi la necessità, per Mediatrade e RTI di trattare con simili intermediari per l'acquisto dei diritti, corrispondendo loro così ingenti somme di denaro; tali elementi, complessivamente valutati, portano a ritenere che sia la Clover che la Green BVI fossero, in realtà, "società di comodo" riconducibili a DAL NEGRO e LORENZANO create esclusivamente per dar corso alla "fittizia intermediazione" e consentire così la realizzazione delle condotte appropriate contestate” (pag. 66).

“Analoghe considerazioni valgono anche per l'imputata BALLABIO che, nella veste di responsabile della direzione acquisti diritti RTI, risulta aver ricevuto ingenti somme di denaro, nel corso degli anni 1998/99 da Green Irlanda.

Richiesta di spiegazioni al riguardo l'imputata ha giustificato tali somme come pagamento di "consulenze" effettuate nei confronti di tale società per la "cover" di alcuni film aventi oggetto catastrofico prodotti dalla Green. Va detto altresì che il consulente del pubblico ministero ha dichiarato, a tale proposito, di non aver rinvenuto documentazione alcuna per identificare la natura della relazione e quindi giustificare le dazioni di denaro che appaiono perciò, come già lo è stato per le somme percepite indebitamente da società riconducibili ad AGRAMA, la restituzione di quanto erogato da RTI a fronte delle "fittizie transazioni" intervenute tra la medesima e le società riconducibili a DAL NEGRO e LORENZANO” (pag. 67).

Con riferimento alle convenute Paddy Chan Mei-Yu, Catherine Hsu May-Chun, la sentenza – dopo aver riqualficato il fatto nel reato di appropriazione indebita (pag. 69) – ha affermato quanto segue:

“Venendo all'oggetto della contestazione e richiamate qui integralmente le argomentazioni già svolte in ordine al reato di appropriazione indebita di cui al capo a) - reato presupposto -, la condotta di riciclaggio, secondo l'impostazione accusatoria, è consistita nell'occultare sui conti correnti accesi presso l'UBS di Lugano, intestati rispettivamente alle società Wiltshire Trading Ltd (conto n° 471.079), Melchers (conto n° 749.339) e Harmony Gold (conto n° 544.110), la somma complessiva di \$ 77.186 milioni, proveniente dal conto corrente di Olympus Trading presso Irish National Bank di



Dublino, e la somma di \$ 10,50 milioni proveniente dal conto presso Bank of the West of Los Angeles della Wiltshire Trading.

Successivamente, in data 24.05.05 e 1°.09.05 dal conto Melchers presso UBS Lugano venivano trasferiti \$ 30 milioni a favore del conto n° 225.137 presso UBS di Hong Kong intestato ad Harmony Gold, somme poi trasferite tra il 9 ed il 19 gennaio 2006 da UBS Hong Kong al conto Harmony Gold presso Bank of the West of Los Angeles, ed ancora ulteriormente trasferite, tra il 12 ed il 20 gennaio 2006, a favore dei conti Melchers e Wiltshire Trading presso Bank of the West of Los Angeles e, infine, definitivamente fuoriuscite dai conti Melchers e Wiltshire Trading con la dicitura "security transfer".

La esistenza di dette molteplici movimentazioni non risulta in alcun modo contestata dalle difese, risultando documentalmente; esse sono state inoltre analiticamente descritte nella relazione del consulente del P.M. dott.ssa Chersicla, del 10.09.09, acquisita agli atti del dibattimento.

E' lo stesso consulente che -come già sopra spiegato - dopo aver analizzato i diversi flussi finanziari intervenuti tra le società in oggetto sulla base della documentazione bancaria disponibile, ha concluso ritenendo trattarsi di "flussi finanziari" provenienti dall'attività di "fittizia" intermediazione nell'acquisto di diritti televisivi per il gruppo Mediaset; dall'analisi risulta infatti che Olympus Trading (società che come già scritto ha ricevuto i pagamenti per la vendita dei diritti) non ha effettuato, nel periodo in esame (vale a dire dal 1999 al 2005) alcun pagamento a produttori e distributori di diritti televisivi ma ha, invece, trasferito tutti i fondi ricevuti dalle società Mediatrade prima (dal 1999 al 2002) e RTI poi (dal 2003 al 2005), per complessivi \$ 207.687.270, a favore di altri conti bancari intestati per l'appunto a Wiltshire Trading, Melchers e Harmony Gold e del proprio conto bancario presso la Bank of the West of Los Angeles.

Può quindi sostenersi che il conto corrente bancario presso la National Irish Bank di Dublino, intestato alla Olympus Trading è stato alimentato quasi esclusivamente dai flussi finanziari provenienti dalle società del gruppo Mediaset e, in misura molto più limitata, da entrate provenienti dalla RAI.

Ancora in ordine all'origine dei fondi affluiti nel corso degli anni sui conti bancari accessi presso la UBS di Lugano vi sono altresì le dichiarazioni del funzionario dell'epoca Luca Dermitzel, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., ove questi ha riferito quanto a lui spiegato dalle "fiduciarie" dei suddetti conti - vale a dire le imputate Paddy Chan Mei Yu e Catherine Hsu May-Chun - in ordine alla volontà di aprire tali conti per investire nell'ambito della produzione della compravendita di film e diritti televisivi.

Su tali conti quindi sono confluite somme di denaro provenienti dalla cessione dei diritti televisivi effettuata, nel periodo 1999-2005 da Olympus Trading alle società Mediatrade e RTI a prezzi cd. "gonfiati" stante la dimostrata esistenza di un "artificioso incremento" (nella misura di circa il 45%) del prezzo di acquisto, "rigonfiamento" dovuto alla interposizione fittizia della società Olympus Trading (e in epoca precedente di Harmony Gold, Wiltshire Trading e Melchers) per le ragioni che sono già state illustrate; secondo l'impostazione accusatoria, quindi, essendo tali somme "provento" di appropriazione indebita commessa ai danni di Mediatrade e RTI e le condotte contestate sopra descritte volte a trasferire tali somme al fine di occultarne la provenienza illecita, esse hanno dato origine alla imputazione per riciclaggio" (pag. 69-70 della sentenza.)

"Tuttavia nel caso di specie vi è di più: la documentazione contrattuale in atti - esaminata anche dal consulente del PM - evidenzia che Paddy Chan Mei Yu e Catherine Hsu May-Chun hanno nella veste di amministratrici delle società asseritamente venditrici di diritti, siglato la quasi totalità dei contratti di cessione a favore delle società del gruppo Mediaset oltre ad avere avuto, come già sopra illustrato,



la titolarità dei conti correnti alimentati con i pagamenti dei diritti televisivi da parte delle società acquirenti del gruppo Mediaset. Ne consegue che le due donne hanno fornito un consapevole contributo di natura materiale alla realizzazione dei fatti di appropriazione indebita, reato quindi che loro hanno materialmente concorso a realizzare tenuto altresì conto che, proprio in relazione a tali contratti, sono state calcolate le maggiorazioni di costo che hanno generato l'appropriazione indebita" (pag. 74 e 75).

10. Sulla "interposizione fittizia" per la giurisprudenza della Cassazione

Ritiene, invece, il Tribunale che non sussista la prova dell'interposizione fittizia dei convenuti in relazione all'acquisizione dei diritti televisivi da parte delle società Mediaset e RTI.

Giova in primo luogo esaminare la corretta nozione giuridica di interposizione fittizia.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, *"l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona"* (Cass., sez. II civ., 10 marzo 2015, n. 4738).

Ancora, *"In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria"* (Cass., sez. II civ., 12 ottobre 2018, n. 25578).

La Corte nega che *"ai fini della simulazione soggettiva non è necessaria la partecipazione di tutte le parti all'accordo simulatorio; la imprescindibile partecipazione di tutte le parti, e cioè oltre che dell'interposto e dell'interponente, anche del terzo contraente, mediante adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) è correlata alla necessità che il contraente manifesti la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta; al contrario, nella ipotesi di mancata conoscenza da parte del terzo contraente degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata*



adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integrerebbe gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona (cfr. Cass. 18.5.2000, n. 6451; conforme 14.3.2006, n. 5457; 6.5.2005, n. 9402)" (Cass., sez. II civ., 15 maggio-19 ottobre 2007, n. 22024, in motivazione).

11. Sulla mancanza di interposizione fittizia nella fattispecie concreta

11.1. Contatti diretti tra i convenuti e le società attrici

Ritiene questo Giudice che i convenuti fossero effettivi acquirenti e rivenditori dei prodotti poi riacquistati dalle società Mediaset e RTI.

Nella fattispecie concreta non è provata la interposizione fittizia, affermata invece nella sentenza Mediatrade.

Del resto non è stato neppure allegato che tra le società Paramount e le altre società majors produttrici fossero intervenuti accordi trilaterali per simulare una inesistente interposizione fittizia dei convenuti e/o delle società agli stessi collegate al fine di vendere i prodotti direttamente a Mediaset o a RTI.

11.1.1. Al contrario è stato provato che, in più occasioni, sia Paramount che Mediaset e RTI tentarono, senza riuscirci, di eliminare la ingombrante presenza di Agrama per poter avere mano più libera nella vendita dei prodotti.

Il teste Pedde ha dichiarato che *“era inevitabile rivolgersi a quelli che erano gli interlocutori che operavano sul mercato”* (v. pag. 35 sentenza Mediatrade); il fatto che ci fosse riuscita la RAI per gli anni 1999 -2002 non comporta affatto l'irrilevanza e/o la fittizietà degli operatori per tutte le altre società e per tutti gli altri prodotti sul mercato.

Nella sentenza “Mediatrade” a pag. 36 si valutano nei seguenti termini le dichiarazioni del teste Carlotti:

“Carlotti, che aveva svolto il ruolo di amministratore delegato di Mediaset dal luglio del 1998 al marzo del 2000, dopo essere stato Amministratore Delegato di Telecinco, dichiarava che in una rarissima occasione nella quale egli stesso si era recato ad uno dei mercati per la vendita dei diritti televisivi aveva conosciuto il Presidente della struttura commerciale di Paramount, Gary Marenzi, di origini italiane.

Costui gli aveva riferito che gli dispiaceva che ancora per qualche tempo non avrebbe potuto fornire direttamente i programmi a Mediaset per questa relazione tuttora esistente che riservava a Frank (AGRAMA) - lo aveva chiamato, infatti, per nome - il ruolo di venditore.

Carlotti ha riferito che Marenzi gli faceva chiaramente capire non solo di essere al corrente delle esistenza di questo rapporto ma di accettarlo, perché altrimenti avrebbe avuto lui stesso interesse di vendere direttamente il prodotto. Carlotti riferiva che Marenzi gli aveva rappresentato la necessità di transitare tramite AGRAMA come uno stato di fatto, una decisione pregressa in Paramount.

Marenzi gli era apparso "scocciato" commercialmente per questa situazione di non poter avere un rapporto diretto, ma era privo di argomenti per proporre un'alternativa”.

Anche Guido Barbieri (responsabile area diritti parte attrice nel periodo 2002-2005) ha dichiarato che aveva fatto *“tentativi per avere un rapporto diretto con Paramount, scavalcando Agrama, non riuscendo ad ottenere da Paramount l'esito che si aspettava”* (v. pag. 36 sentenza Mediatrade).



Sempre Barbieri ha affermato che Paramount, in maniera miope, è stata l'ultima a strutturarsi lasciando che *“un intermediario continuasse a gestire perlomeno una categoria di prodotto e questo intermediario era Agrama in Italia”* (v. doc. 11 fascicolo parte convenuta, ud. 12.07.2012, pag. 61).

Inoltre il teste Barbieri ha precisato che il programma Walker Texas Rangers aveva dal punto di vista delle attrici un valore straordinario e veniva venduto da Agrama, perché forse ne era anche il coproduttore e cofinanziatore con CBS e *“Agrama insomma rischiava di diventare imprescindibile”*.

La teste Tommasello, che nel periodo in esame 2000-2005 lavorava nel settore acquisti televisivi per Mediaset, ha chiarito che, per l'acquisto di un prodotto, occorre prima l'okay del Coordinamento e poi del Comitato, ma lei non aveva mai avuto indicazioni dalla Ballabio sui programmi da selezionare e in gestione di Agrama; ha infine confermato che *“su gran parte del prodotto “Paramount” anche in quel periodo era Agrama a detenere i diritti”*.

Il teste Siek, vicepresidente e poi presidente della CBS, escusso all'udienza del 1° marzo 2010 nel procedimento Mediaset, pag. 39 doc. 5-A, ha dichiarato: *“Il ruolo di un intermediario, che possiamo anche chiamarlo un imprenditore, che compra i programmi a suo proprio rischio, senza sapere se li venderà. Questa è l'attività del signor Agrama”*.

Infine, il già citato teste Barbieri, all'udienza del 12 luglio 2012, ha dichiarato: *“nel mercato si sapeva che Agrama vendeva prodotto “Paramount” e di altri produttori indipendenti anche su altri mercati. Non c'è dubbio sul fatto che il mercato prevalente, per quanto riguarda “Paramount”, fosse l'Italia. Nel '99 succede che “Paramount” fa un accordo direttamente con “Rai” in relazione ai film current, un accordo che diciamo si colloca in un momento di competizione isterica tra “Rai” e “Mediaset”, per cui “Rai” strappa a prezzi... a mio giudizio, insomma, a condizioni non particolarmente vantaggiose il prodotto, i film current, cioè i film nuovi a “Mediaset”, “Mediaset” reagisce facendo un accordo in esclusiva con Warner, peccato che i film Library di “Paramount” non entrino nell'accordo con “Rai”, ma è Agrama ad avere un'esclusiva nella distribuzione del prodotto “Paramount”, per cui di fatto i film di Library di “Paramount”, “Ghost”, “Il Padrino”, “Una poltrone per due”, insomma questo genere di titoli, sono per “Mediaset” ancora accessibili grazie al fatto che Agrama li controlla. Quindi Agrama, pur a quel punto non avendo il massimo della mia simpatia, è l'interlocutore necessario per quel tipo di prodotto”* (pag. 39).

11.1.2. Quanto sopra esposto dimostra, a giudizio del Tribunale, che vi fosse una effettiva attività negoziale da parte dei funzionari e dirigenti delle società attrici con i convenuti. Sebbene questa attività, nell'ottica del PM, fosse dolosamente preordinata anche a benefici personali dei singoli funzionari, sarebbe comunque incompatibile con la prospettata e contestata intermediazione fittizia. In sostanza furono effettivamente conclusi numerosissimi contratti, aventi ad oggetto la cessione dei diritti relativi ai prodotti televisivi.

L'interposizione fittizia, invece, presuppone l'inesistenza della cessione dei diritti tra le parti di questo giudizio.

Tutti i testi escussi hanno poi confermato l'interposizione effettiva ed addirittura inevitabile di Agrama sia per le società riconducibili alle attrici che per i fornitori dei prodotti televisivi e, conseguentemente, il fatto della “interposizione fittizia” contestato nei capi di imputazione *non sussiste!*



11.2. Sui prezzi

Per quanto riguarda i prezzi praticati dai convenuti, si osserva quanto segue.

11.2.1. Il teste Gary Marenzi, presidente della major Paramount International Television dal 1997 al 2004, ha dichiarato che i rivenditori dei prodotti televisivi non avevano limiti di prezzo e quindi *“potevano rivendere alla cifra che desideravano”* (v. verbale udienza del 26.2.2013, pag. 45, in processo Mediatrade).

Inoltre, il teste Barbieri, escusso all’udienza del 12.7.2012 (v. pag. 64 doc. 11 fascicolo parte convenuta) ha affermato: *“Sintetizzerei dicendo che erano prezzi in linea, prezzi di mercato. In qualche caso addirittura diciamo se usciamo dall’ambito del puro prezzo c’erano delle condizioni di contorno che tutto sommato erano più favorevoli diciamo applicate da Agrama, adesso la sintetizzo in questo modo”*.

Ancora, dalla deposizione del teste Sordi, Direttore Pianificazione Controllo dell’area Diritti e Produzioni Fiction del Gruppo Mediaset, escusso all’udienza del 2 maggio 2013 nel procedimento Mediatrade (doc. 15 fasc. convenuta, pagg. 112-113), emerge quanto segue:

“Avv. Pisano – Quindi, sostanzialmente negli anni dal ‘99 al 2005, con riferimento ai prodotti forniti dal Dottor Agrama, Lei può... diciamo ha verificato delle incongruità nei prezzi di vendita?”

Teste Sordi – Non mi ricordo storture di prezzo in questo senso, assolutamente no. Quindi assolutamente comparabili, per quanto mi risulta, per quanto ricordo io.

Avv. Pisano – Assolutamente comparabili.

Teste Sordi – Assolutamente”.

Perfino il consulente tecnico di RTI nel procedimento Mediatrade, prof. Massari (a pag. 40-41 della propria relazione, doc. 17 fasc. convenuta), ha affermato: *“La finalità della presente relazione è stata quella di verificare se sussistono differenze sostanziali tra il costo sostenuto da Mediatrade e RTI per l’acquisto dei diritti televisivi da Olympus nel periodo 1999-2005 ed il costo sostenuto da Mediatrade ed RTI per l’acquisto diritto dalle major di diritti omogenei e comparabili.*

Il confronto effettuato ha riguardato tutti gli acquisti di diritti provenienti da Olympus nel periodo 1999-2005. Il costo sostenuto da Mediatrade e RTI per l’acquisto di tali diritti da Olympus, pari a USD 228.767.598, risulta sostanzialmente allineato al costo, risultante dall’analisi di benchmark, che le società avrebbero sostenuto tramite acquisti diritti dalle major (USD 220.581.885). La marginale differenza rilevata, del 3,7%, risulta pari a USD 8.186.558. (...)

Dalle verifiche effettuate si rileva, pertanto, che i costi sostenuti da Mediatrade e RTI per l’acquisto dei diritti televisivi da Olympus risultano sostanzialmente allineati ai costi che le predette società avrebbero sostenuto approvvigionandosi direttamente dalle Major (il benchmark di riferimento)”.

È importante, poi, richiamare la memoria difensiva nell’interesse di RTI, depositata all’udienza del 26 giugno 2014. In tale difesa, la stessa RTI (odierna attrice) afferma quanto segue: *“La conclusione del prof. Massari sconfessa dunque la tesi accusatoria, secondo cui Mediaset avrebbe pagato troppo i titoli forniti da Agrama, confermando piuttosto che Agrama vendeva a prezzi di mercato,*



evidentemente grazie alle condizioni di favore cui riusciva a procurarsi i diritti dai produttori originali.

Ed è appena il caso di sottolineare come tale conclusione non si ponga neppure necessariamente in contrasto con il lavoro di Kpmg, ma solo con l'interpretazione che di quel lavoro ha dato la Procura della Repubblica. (...)

Resta, dunque, il dato di fatto per cui le conclusioni raggiunte oggi dal prof. Massari spezzano il ragionamento circolare del PM, dimostrando come, in presenza di un margine dell'intermediario, è falso l'automatismo secondo cui tale margine si riflette nel costo d'acquisto sostenuto da Mediatrade ed RTI: risulta invece provato che il costo dei diritti acquistati da Agrama si posiziona sull'intorno del costo medio benchmark" (pagg. 99-100).

In definitiva la memoria stessa stigmatizza che "da un lato, Agrama aveva un rapporto "privilegiato" con i massimi vertici Paramount e che, dall'altro lato, la sua intermediazione era reale, utile, in certi casi obbligata e mai diseconomica per l'acquirente finale".

Può essere opportuno evidenziare che, nella deposizione della dott.ssa Gabriella Chersicla, dottore commercialista estensore della relazione KPMG, all'udienza dibattimentale del 27 settembre 2012 (pag. 107 e seguenti della trascrizione), risulta che ella ha ammesso di essere "una commercialista, ho un background da revisore contabile, molto più modestamente mi occupo di conti e di numeri. Dopodiché nel fare queste consulenze qualcosina ho appreso su come funziona il mercato dei diritti televisivi, certamente non mi posso definire un'esperta del mercato internazionale dei diritti televisivi". La medesima dott.ssa Chersicla ha ammesso di non aver "letto tutte le deposizioni poi fatte nell'aula dibattimentale perché poi, per fortuna, non sono il Collegio giudicante, sono il consulente tecnico, quindi ho fatto la mia consulenza sulla base dei documenti che avevo a disposizione nel momento in cui l'ho fatta, non è che posso poi essere a conoscenza di tutto quello che si svolge nel Processo, gli elementi che noi abbiamo avuto a disposizione sono questi" (pag. 132).

E dunque le conclusioni esposte in detta relazione, anche per questa ragione, devono essere sottoposte ad un rigoroso vaglio critico da parte di questo giudice.

Infine, il teste Francesco Mozzetti, addetto alle vendite internazionali del prodotto Mediaset fino al 2005, escusso nell'udienza del 6.6.2013 (pag. 15 e ss. doc. 14 fascicolo parte convenuta), ha dichiarato: che nel 2006 assunse l'incarico dell'ufficio acquisti al posto della Ballabio; che nell'acquisizione dei diritti televisivi "le condizioni che ottenemmo furono peggiori di quelle che erano state ottenute in passato da Agrama (...). Nel bene e nel male, però, insomma, in questo senso lo fanno loro il mercato, quindi ci spiegarono chiaramente che ci potevamo scordare accordi che prevedevano periodi di licenza di quattro o cinque anni, che avevano costituito la norma rispetto al passato; che non avrebbero ceduto più di uno, ma proprio se avessimo insistito, due anni" (pagg. 19-20).

Quindi non solo non è provata una indebita maggiorazione di prezzo, ma dopo "l'era di Agrama" le società attrici hanno dovuto subire condizioni negoziali (analiticamente descritte dal teste) peggiori di quelle precedenti.



11.2.2. Conseguo, quindi, che dalla maggiorazione dei prezzi dei prodotti acquistati dai convenuti (rispetto a quelli praticati dalle società majors) non può inferirsi automaticamente un meccanismo di “appropriazione” di risorse economiche delle attrici, ma, più semplicemente, un esempio di quotazione/determinazione del prezzo nel libero mercato dei prodotti televisivi.

Risulta invece non provata la prospettazione delle attrici secondo cui vi sarebbe stato un accordo simulatorio trilaterale che avrebbe coinvolto la Paramount e/o, di volta in volta, le altre società majors e altri produttori e/o distributori di programmi televisivi.

In definitiva, anche l’esame dei corrispettivi pattuiti conferma la conclusione, innanzi esposta, circa la mancanza di interposizione fittizia tra le attrici e i fornitori. Infatti, i convenuti erano gli effettivi titolari dei diritti televisivi, che potevano rivendere, senza alcuna limitazione, al prezzo di mercato e non a prezzi fittiziamente e fraudolentemente maggiorati con l’esclusiva finalità di sottrarre denaro alle attrici.

Alle conclusioni sopra esposte è pervenuto altresì il GUP presso il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1477 del 2012, di non luogo a procedere (di seguito approfonditamente esaminata); ha infatti ritenuto che il “ricarico” di circa il 50%, quale quello calcolato dal consulente tecnico del PM, appare, quantomeno in termini astratti, “*del tutto ragionevole, tenuto conto del rischio di invenduto gravante sul mediatore*” (pag. 46 della sentenza di non luogo a procedere), nonché di tutti gli altri elementi già esaminati.

11.3. Organizzazione imprenditoriale di Agrama

11.3.1. Dalla deposizione del teste Barbieri, resa all’udienza del 12 luglio 2012, risulta quanto segue (pagg. 57 e seguenti), in relazione all’organizzazione imprenditoriale di Agrama:

“BARBIERI – (...) ha una struttura di parecchie decine di persone questo Agrama tra Stati Uniti e, credo, anche Irlanda...”

P.M. – Chi gliel’aveva detto questo, scusi?

BARBIERI – Come?

P.M. – Lei ci è mai stato in questa... l’ha mai vista ‘sta struttura?

BARBIERI – Sì, son stato un paio di volte nella sede di Agrama.”

Sempre sulla struttura aziendale, dalla deposizione del prof. Vittorio De Sanctis all’udienza dell’11 aprile 2011 nel procedimento Mediaset (doc. 9), risulta: “*Avv. Pisano – Allora, Lei è stato presso la sede di Frank Agrama dopo il 1985, fino a giorni nostri?*

Teste De Sanctis – Sì, sì.

Avv. Pisano – Le risulta che abbia un palazzo, un piano, più piani?

Teste De Sanctis – Un palazzo di molti piani, non so quanti piani fossero.

Avv. Pisano – E le risulta che ci sia personale nell’ordine di 50/80/100 persone, o pochissime persone, una o due, e una stanza?

Teste De Sanctis – No, no, sono un centinaio di persone. Al momento della sua massima espansione, poi si sono ridotte per la causa.

Avv. Pisano – In questi ultimi anni?

Teste De Sanctis – Sì”.



Anche il teste Siek ha confermato l'esistenza della struttura organizzativa in esame. Dalla sua deposizione all'udienza del 1° marzo 2010, risulta, infatti quanto segue:

“Sì, sono stato in questo ufficio, e questo è lo (inc.) building in Sunset Boulevard.

Avv. Pisano – Perfetto, che Lei ricordi, all'interno di questo edificio c'è anche una sala di proiezioni cinematografiche? Adesso le mostrerò.

Siek – Sì, c'è un teatro cinematografico grande, che è anche usato dalla American Academy.

Avv. Pisano – Scusi, velocemente, cosa è questa American Academy?

Siek – E' quella che dà gli Oscar per i capolavori televisivi e artistici.

Avv. Pisano – E utilizza questa sala di cui stiamo parlando, all'interno di Armony Gold?

Siek – Sì” (pag. 27).

11.3.2. Con riferimento alla questione della struttura organizzativa di Agrama, va esaminata la citata sentenza di non luogo a procedere del GUP Roma n. 1477 del 2012, nel procedimento contro i convenuti nel presente giudizio, nonché Pier Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, Gabriella Ballabio, Guido Barbieri, Daniele Lorenzano ed altri.

In quel giudizio, i tre convenuti nel presente giudizio civile erano imputati per aver, in concorso tra loro e mediante le società riconducibili ad Agrama - interponendosi fittiziamente nell'acquisto di diritti di sfruttamento di prodotti cinematografici e televisivi commercializzati dalla Paramount in favore di Mediatrade e RTI s.p.a. -, ceduto diritti relativi a prodotti televisivi *“a prezzo maggiorato rispetto al costo di acquisto originario, senza che fosse svolta effettiva attività di agente o intermediario, mancando la struttura e le competenze necessarie per selezionare prodotti adeguati al mercato italiano, emettevano diverse fatture, al fine di consentire a RTI spa, con sede in Roma, di evadere le imposte sul reddito impiegandole nelle dichiarazioni annuali per gli anni di imposta 2003 e 2004”*, per oltre 190 milioni di euro.

Alle pagine 40 e seguenti della sentenza, il GUP evidenzia l'esistenza effettiva della struttura imprenditoriale di Agrama, con le seguenti argomentazioni:

- il “ricarico” applicato agli “intermediari”, e quindi non solo ad Agrama, poteva variare dal 50% al 100%;
- Agrama era a capo di una struttura imprenditoriale di notevole spessore, avendo a disposizione molti dipendenti ed un intero edificio in Los Angeles;
- è risultato provato, quindi, che Agrama *“disponeva di adeguate strutture, di ampio personale dipendente di acconcio know-how”*;
- con l'intermediazione di Agrama, vi era la possibilità di vendere più prodotti simultaneamente, attraverso l'alienazione di “pacchetti” di diritti e di effettuare delle “pre vendite” di alcuni programmi prima dell'uscita nelle sale cinematografiche.

Il GUP dichiarava quindi non luogo a procedere nei confronti degli odierni convenuti perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Con sentenza n. 12300/2013, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM, confermando quindi la sentenza di non luogo a procedere.

Giova anche in questo caso richiamare la memoria difensiva finale nell'interesse di RTI (ud. 26 giugno 2014, processo Mediatrade), in cui si afferma che *“la Pubblica Accusa ha dato per scontato che Agrama fosse un soggetto fittiziamente interposto e che le sue società non avessero alcuna effettiva operatività. Già gli atti di indagine dimostravano il contrario. Tanto che il GUP di Roma, chiamato a*



vagliare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura Capitolina nell'ambito del proc. R.G.N.R. 31358/10 (relativo ad acquisti effettuati nei medesimi anni oggetto del presente processo, ma portati in ammortamento in diverse annualità), ha ritenuto di dover prosciogliere subito tutti gli imputati (decisione, anche in questo caso, confermata in Cassazione)”.

11.3.3. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, si deve ritenere che Agrama fosse titolare di una complessa organizzazione aziendale, idonea alla stipula dei contratti e alla commercializzazione dei prodotti televisivi analiticamente indicati nella consulenza KPMG.

12. Sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita

12.1. Sul “possesso” rilevante ai fini dell’art. 646 c.p.

Ai fini della consumazione del delitto di appropriazione indebita, la legge prescrive che l’agente si appropri del denaro o della cosa mobile altrui, della quale «abbia, a qualsiasi titolo, il possesso» (art. 646 c.p.).

Elemento essenziale del reato è quindi la circostanza che l’agente si trovasse – prima dell’atto di appropriazione – in tale condizione di possesso (elemento del reato distintivo tra questa fattispecie e il delitto di furto: cfr. Cass., sez. IV pen., ud. 24 novembre 2016, dep. 13 febbraio 2017, n. 6617/17).

La nozione di «possesso» ex art. 646 c.p. non è limitata a quella di rilevanza civilistica, di cui all’art. 1140 c.c. Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, infatti, «*la nozione penalistica di possesso si identifica con l’esercizio sulla cosa di un potere che esula dal diretto controllo di chi vanta sulla medesima res un potere giuridico maggiore (ex multis, Sez. 2, Sentenza n.11218 del 09/05/1985 Rv. 171196; Sez. 2, n.8789 del 14/06/1985; Rv. 170628; sez. 2 n.2329 del 22/10/1985, Rv. 172205; Sez. 2, n.1541 del 19/11/1985 Rv. 171928 Sez. 2, Sentenza n. 38604 del 20/09/2007; Rv. 238163, Sez. 2, Sentenza n.13347 del 07/01/2011; Rv. 250026)*. Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita *possono quindi essere considerati possessori anche i titolari di posizioni non strettamente inquadrabili nell’ambito del possesso in senso civilistico*, che presuppone invece l’esercizio di fatto di poteri consimili a quelli del proprietario, con l’esclusione di ogni volontà di restituire la cosa e di riconoscere ad altri la posizione di proprietario (*animus rem sibi habendi*)» (sentenza n. 6617 del 2017 cit.).

È importante anticipare sin d’ora che questo possesso deve avere due caratteristiche:

1) il bene deve trovarsi nel possesso dell’agente legittimamente (non essendo necessario, peraltro, che ci sia stato un vero e proprio affidamento od una consegna da parte del proprietario: Cass., 4 maggio 1954, Giulietti) per la realizzazione di un dato scopo (destinazione del bene);

2) l’agente deve poter utilizzare il bene in condizioni di autonomia. Costituisce, infatti, presupposto necessario della fattispecie in esame «*l’effettivo potere di autonoma disponibilità dei beni affidati*» (Cass., sez. IV pen., ud. 14 marzo 2008 – dep. 10 giugno 2008, n. 23091).

È stato affermato di recente dalla stessa Corte che risponde «*del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessa di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l’imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della “password” per operare sul*



conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartite dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare)" (Cass., sez. IV pen, ud. 31 gennaio 2019 – dep. 25 febbraio 2019, n. 8128).

12.2. Sull'atto di «appropriazione»

Ciò premesso quanto alla sussistenza del possesso, la condotta che viene punita dall'art. 646 c.p. è quella dell'impossessamento.

Occorre chiarire, dunque, cosa intenda l'art. 646 c.p. con il verbo «si appropria».

12.2.1. Sul concetto di appropriazione in generale

Con riguardo al concetto di appropriazione, la giurisprudenza afferma che essa si sostanzia nel compimento di «un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria» (Cass., sez. II pen., ud. 20 giugno 2017 – dep. 7 luglio 2017, n. 40870). È pacifico, infatti, che il verbo «appropriarsi» identifica la condotta di chiunque dispone della cosa di cui ha il possesso, secondo l'espressione tradizionale, «*uti dominus*» (Cass., 9 luglio 1992, Boyer).

L'elemento soggettivo del reato in esame, infatti, è costituito – secondo granitica giurisprudenza – dalla «volontà di invertire il titolo di possesso in dominio» (Cass., 18 dicembre 1952, Marattese): il delitto si consuma nel momento in cui l'agente compie un atto che manifesti chiaramente la sua volontà di tenere la cosa altrui come propria (cfr. Cass., 29 marzo 1966, Malis; cfr. di recente Cass., sez. II pen., ud. 23 dicembre 2016 – dep. 29 marzo 2017, n. 15788/2017).

12.2.2. L'appropriazione come violazione del vincolo di specifica destinazione, ossia come utilizzo del bene per la realizzazione di uno scopo completamente diverso da quello per realizzare il quale è stato concesso il possesso all'agente

Per ravvisare questo «atto di dominio», copiosa giurisprudenza (e concorde dottrina) fa riferimento alla condotta dell'agente che, trovandosi nel possesso di un bene altrui affidatogli per la realizzazione di un certo scopo, ne alteri – completamente – la destinazione, utilizzandolo per altri fini. Ha di recente affermato la Corte di cassazione, infatti, che ai fini della configurabilità del delitto in esame, «è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna» (Cass., sez. II pen., ud. 21 aprile 2017 – dep. 18 maggio 2017, n. 24857; conf. Sez. II pen., 24 ottobre-7 novembre 2017, n. 50672; Sez. II pen., 17 ottobre-19 dicembre 2018, n. 57383).

Proprio in tale “distrazione” dal «titolo e [dalle] ragioni che giustificano il possesso», la giurisprudenza individua il «fondamento del reato di cui all'art. 646 c.p.» (cfr. Cass., sez. II pen., ud. 8 marzo 2016 – dep. 30 marzo 2016, n. 12869).

La distrazione dalla specifica destinazione – come anticipato – deve determinare completamente la alterazione della destinazione della *res*; al contrario, laddove la condotta distrattiva dell'agente abbia comunque soddisfatto, ancorché indirettamente, l'interesse del concedente, la giurisprudenza nega la configurabilità del delitto in questione. In tal senso, giova il richiamo alla sentenza n. 30942 del 2015 della sez. II pen. della Corte di cassazione (c.c. 3 luglio 2015 – dep. 16 luglio 2016), che al punto 3.5 ha negato la sussistenza dell'appropriazione indebita in un caso in cui gli atti di disposizione patrimoniale



compiuti dagli imputati «sono comunque risultati idonei a soddisfare, anche se indirettamente, l'interesse sociale (...) e non, invece, un interesse esclusivamente personale del disponente in contrasto con quello proprio della società», proprietaria del denaro che era loro affidato (nello stesso senso cfr. Cass., sez. VI pen., ud. 6 maggio 2016 – dep. 20 settembre 2016, n. 39008, punto 10.2; Cass., sez. II pen., ud. 16 novembre 2012 – dep. 23 gennaio 2013, n. 3397).

12.3. Sulla differenza tra appropriazione indebita e truffa

La giurisprudenza reputa che non sussista il delitto di appropriazione indebita, bensì quello di truffa, laddove l'agente abbia ottenuto il possesso della cosa mobile altrui attraverso artifici o raggiri (Cass., sez. II pen., ud. 11 novembre 2016 – dep. 30 novembre 2016, n. 51060, che distingue tra la truffa – che si compie se gli artifici e raggiri vengono posti in essere prima dell'impossessamento, e al fine di ottenerlo – e l'appropriazione indebita che si realizza, invece, se essi sono «posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulativi»; conf. Cass., sez. II pen., 18 giugno 2013, n. 35798).

Con particolare riguardo alla condotta dell'amministratore di una società di capitali, si segnala la sentenza della sez. V pen. n. 363 del 1999, che ha ravvisato l'applicabilità dell'art. 640 c.p., e non dell'art. 646 c.p., «allorché l'amministratore di una società di capitali si impossessi del denaro appartenente alla stessa attraverso una serie di passaggi contabili, di atti e di convenzioni, volti, non solo ad assicurarsi il frutto del reato, ma a fare apparire regolari i trasferimenti».

Tuttavia, nella fattispecie concreta, non è affatto configurabile (*incidenter tantum*) il reato di truffa ex art. 640 c.p. (del resto, nemmeno mai contestato), in quanto manca la prova degli *artifizi e raggiri* che avrebbero indotto le società Mediatrade e RTI in errore, in ciascun contratto, allo scopo di procurare ai funzionari e ai dirigenti delle medesime società un ingiusto profitto.

13. Sulla insussistenza nella fattispecie concreta del reato di appropriazione indebita

I trasferimenti di denaro sono stati puntualmente verificati nella relazione KPMG e quindi gli elementi di fatto indicati nei capi di imputazione del processo “Mediatrade” sono stati confermati e ben evidenziati nella motivazione della sentenza.

Come risulta dalla consulenza KPMG sono stati erogati ai dirigenti del gruppo Mediaset complessivamente USD 16.360.712 nel periodo 1999-2005 a Lorenzano, Pace, Ballabio, Stabilini, Spagnoli, Pugnetti, importi giustificati come “consulenze” (cfr. pag. 58 consulenza). In particolare, si legge a pag. 59 della consulenza KPMG quanto segue:

“Con riguardo alla destinazione finale dei fondi transitati sui conti delle società rappresentate da Frank Agrama nel periodo dal 1999 al 2005, abbiamo rilevato quanto segue: un importo complessivo di USD 16.360.712 (USD 30.768.377 nel periodo dal 1994 al 2007), è stato erogato dalla Wiltshire Trading e dalla Harmony Gold a favore di conti bancari di cui risultano beneficiari economici dirigenti del Gruppo Mediaset e di società correlate al Gruppo Fininvest. In particolare:

- tra il 2000 e il 2001 Wiltshire Trading ha disposto pagamenti per complessivi USD 750.000 a favore del conto n. 34595 “Clock” presso la BSI di Chiasso, mentre nel 1999 la stessa società ha disposto pagamenti per complessivi USD 2.250.000 a favore del conto n. 87184 “Miles” acceso presso la



medesima banca, entrambi riconducibili a Daniele Lorenzano (Allegati 78 e 79); inoltre un importo di USD 100.000 risulta bonificato a favore di Daniele Lorenzano sul conto n. 46162 acceso presso il Credit Foncier di Monaco (Allegato 80). Si osserva che dall'analisi della documentazione bancaria del conto "Miles" risulta che lo stesso ha ricevuto ulteriori fondi per complessivi USD 5.780.912 nel corso del periodo dal 1994 al 1998. Complessivamente, pertanto, Daniele Lorenzano, in base alla documentazione bancaria disponibile, risulta aver ricevuto pagamenti da Wiltshire Trading per un importo complessivo di USD 8.880.912. Inoltre, come illustrato nel precedente paragrafo 2.2.1.1, Daniele Lorenzano nel 2002 ha ricevuto dalla Harmony Gold sul conto acceso presso il Credit Foncier di Monaco, un importo complessivo di USD 464.344 a fronte del contratto di consulenza stipulato in data 10 gennaio 2002;

- Roberto Pace risulta aver ricevuto nel periodo dal 1999 al 2002 un ammontare complessivo di USD 5.475.000 sui seguenti conti bancari a lui riferibili: conto n. 10167 "Pace" presso la Banque Leu Ltd di Ginevra (USD 1.150.000), conti n. 247/611.249 "Litoraneo" (USD 3.895.000) e n. 247-00-672.587 "Teleologico" (USD 430.000) entrambi accessi presso la UBS S.A. di Lugano (Allegati 81, 82 e 83);

- Gabriella Ballabio ha ricevuto nel periodo dal 1998 al 2003 un importo complessivo di USD 3.855.000 a favore dei seguenti conti a lei intestati: conto n. 87053 "Media" acceso presso il Banco di Lugano (USD 550.000, di cui USD 100.000 nel 1998), conto n. 247-00-648.221 "Trattino" (USD 2.850.000) e conto n. 247-686.308 "Polibio" (USD 455.000) entrambi accessi presso la UBS S.A. di Lugano (Allegati 84, 85 e 86);

- Giovanni Stabilini ha percepito nel periodo dal 1995 al 2002 un importo complessivo di USD 5.684.825 sui seguenti conti bancari a lui intestati: conto n. 100.180 "Soriso" acceso presso la Banca Syz & Co. di Ginevra (USD 1.386.667 dal 1998 al 2002, di cui USD 1.286.667 nel periodo 1999 - 2002) e conto n. 422273 "Freddura" acceso presso il Credito Svizzero di Chiasso (USD 4.298.158 dal 1995 al 1998). Giovanni Stabilini risulta inoltre beneficiario economico del c/c n. 10.415067 "Soriso II" acceso presso la Banca Syz & Co. di Ginevra intestato alla società panamense Hausfert International S.A. a favore del quale, peraltro, non risultano essere stati disposti pagamenti da parte delle società rappresentate da Frank Agrama (Allegati 87 e 88);

- Aldo Spagnoli ha ricevuto nel 2000 un pagamento di USD 100.000 sul conto n. 12829 "Leonardo" acceso presso la SG Ruegg Bank A.G. di Zurigo (Allegato 89);

- Guido Pugnetti ha ricevuto nel 1998 un importo complessivo di USD 250.000 provenienti dal conto n. 247-544.110 intestato a Harmony Gold acceso presso la UBS S.A. di Lugano e, nel periodo dal 1997 al 1999, un importo complessivo di USD 1.030.000 da Wiltshire Trading (di cui USD 500.000 nel 1999) a favore del conto n. 681.809 denominato "Thasos" acceso presso la UBS S.A. di Lugano (Allegato 90);

- Principal Network, società del comparto riservato della Fininvest che ha intermediato l'attività di acquisto dei diritti televisivi in anni precedenti, ha ricevuto nel 2000 un importo complessivo di USD 1.679.701 a favore del conto n. 7265 presso la Royal Bank of Scotland di Nassau. Si osserva che nel 1994 e nel 1995 la Principal Network ha ricevuto ulteriori USD 3.127.610 dalla Wiltshire Trading sul



conto n. 90011 acceso presso la Finter Bank and Trust (Bahamas) Ltd; infine, Gestelevision Telecinco S.A., società partecipata dal Gruppo Mediaset, ha ricevuto nel 2007 pagamenti per complessivi USD 220.985 da Wiltshire Trading”.

Secondo la tesi accusatoria, i convenuti avrebbero commesso il reato di appropriazione indebita in concorso con i dirigenti delle società attrici.

Ritiene tuttavia il Tribunale che, alla luce di quanto esposto, manchino gli elementi oggettivi e soggettivi che possano integrare il reato di appropriazione indebita.

In primo luogo, come si è detto, un dipendente o un funzionario o un dirigente non ha il possesso, la signoria di fatto sulla cosa (nella specie il danaro) al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di un'altra persona che abbia sulla stessa un potere giuridico maggiore.

Sono risultate provate le appropriazioni per asserite “consulenze” in favore dei dirigenti delle società Mediatrade e R.T.I., ma tra questi solamente Roberto Pace ha rivestito il ruolo di consigliere delegato, direttore generale e direttore acquisti diritti di Mediatrade spa, fino al 2002.

Tutti gli altri imputati, invece, non godevano di “autonoma signoria” sul danaro; difettando quindi il possesso, nei termini innanzi chiariti (par. 12.1), manca il presupposto del reato di appropriazione indebita.

Per tutti gli imputati, poi, compreso Lorenzo Pace, non risulta provato l'elemento oggettivo della appropriazione, come violazione del vincolo di destinazione del danaro delle società attrici (par. 12.2).

Infatti, tutti i contratti conclusi, anche a seguito delle “consulenze” prestate dagli imputati, rispondevano, comunque e certamente, anche all'interesse primario delle società attrici di acquisire diritti televisivi.

Conseguentemente, può affermarsi che nessuno dei contratti sia stato concluso nell'esclusivo interesse dei funzionari e dei dirigenti delle società attrici. Non è possibile dunque affermare che vi sia stata l'appropriazione, nei termini anzidetti, di danaro delle società attrici.

Anche le modalità di trasferimento del danaro non sono compatibili con il reato di appropriazione indebita.

Va evidenziato che le elargizioni in favore dei predetti funzionari e dipendenti Mediatrade e RTI non sono state pattuite in relazione a ciascun contratto, ma sono state effettuate dal convenuto Agrama con molta discrezionalità, per compensare i funzionari per le segnalazioni ricevute nonché anche per incentivare quelle future.

Tuttavia è mancata certamente la prova di una specifica pattuizione (*ex ante*) sul *quantum* che avrebbe elargito Agrama, in favore dei predetti funzionari ed in relazione al singolo contratto da stipulare.

A riprova di ciò, si legge alle pagg. 34-35 della relazione KPMG che (nel corso dell'interrogatorio reso in data 31 gennaio 2007) Roberto Pace ha precisato che Agrama gli “*fece un'offerta del seguente tenore: io avrei contribuito alla ricerca del prodotto sul mercato e lui mi avrebbe retribuito per tale attività con una percentuale sui profitti. (...) Il corrispettivo non venne quantificato in maniera espressa e precisa ma fu mia intenzione precisare che si sarebbe trattato di una percentuale su suoi profitti e non di un aggravio di costo del prodotto*”.



Nella medesima consulenza KPMG (pagg. 38-39) si dà conto che *“Luca Demitzel, funzionario della banca UBS S.A. di Lugano presso la quale Roberto Pace, Gabriella Ballabio e Guido Pugnetti hanno aperto alcuni conti bancari su cui sono stati accreditati i fondi provenienti da Frank Agrama, nel corso dell’interrogatorio reso il 19 ottobre 2006, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai suoi rapporti con i suddetti dirigenti ed alla natura dei pagamenti: (...) Dalla operatività del conto bancario di queste persone ho potuto verificare che i compensi forniti a ROBERTO PACE erano senz’altro superiori di quelli forniti a GUIDO PUGNETTI e a GABRIELLA BALLABIO, i quali peraltro mi confermarono che la loro attività di consulenza a favore del gruppo gestito da FRANK AGRAMA era meno intensa. (...) Si trattava innanzitutto di un rapporto di consulenza continuativo nel tempo ed era retribuito a tranches per un accordo fra le parti. I montanti versati non corrispondevano a una specifica consulenza ma erano piuttosto quantificati sulla base di un accordo che gli stessi consulenti avevano stipulato con FRANK AGRAMA. In virtù del quale i pagamenti avvenivano con scadenze regolari, se non erro mensili, e secondo montanti predeterminati. Non so specificare le modalità di come avvenisse il computo relativo alle prestazioni fornite né gli importi totali dovuti al singolo consulente. So che gli stessi dipendevano dalla continuità e dalla qualità della consulenza fornita. Posso anche affermare che in nessun caso le retribuzioni periodiche versate ai consulenti potessero essere ascrivibili a una retribuzione mensile fissa”*.

In merito all’entità dei pagamenti ed alle motivazioni sottostanti Aldo Spagnoli ha dichiarato nell’interrogatorio del 9 gennaio 2008: *“(…) dal 1994 in poi ho ricevuto danaro da Frank Agrama - rimesse da 50.000 dollari e in qualche caso 100.000 dollari - con una certa regolarità, intendo dire due o tre volte l’anno. In cambio io fornivo ad Agrama delle indicazioni molto specifiche sui prodotti da acquistare presso la Paramount, tenendo conto delle nostre esigenze di programmazione e dei risultati che certi prodotti avevano avuto sulle nostre reti in passato”* (pag. 37 relazione KPMG).

Non risulta quindi affatto provato l’accordo su quali somme di danaro delle società attrici trasferite ad Agrama, quale corrispettivo dei singoli contratti, sarebbero state poi (in tutto o in parte) ritrasferite ai dirigenti e funzionari delle medesime società. Difetta quindi l’imputazione di ciascuna dazione di denaro ad un singolo contratto, da cui possa quindi configurarsi l’elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita.

In mancanza di prova del patto circa l’an e il *quantum* delle singole elargizioni, difetta dunque, nella fattispecie concreta, un ulteriore imprescindibile presupposto per ravvisare il delitto di appropriazione indebita del danaro delle società attrici.

Appare provato, invece, che le elargizioni di danaro fossero il corrispettivo di un accordo avente ad oggetto consulenze illecite e remunerate tra le parti.

Né, a tal fine, può bastare una unificante ma assolutamente generica “volontà appropriatrice” di altrui denaro e/o altre risorse economiche: questo elemento psicologico è, del resto, comune a gran parte dei reati contro il patrimonio.

In conclusione, una volta dimostrato che non c’è stata intermediazione fittizia, le somme di danaro pagate dalle società attrici quale corrispettivo delle singole cessioni dei diritti sono state effettivamente trasferite ai convenuti ed alle società dagli stessi controllate o comunque a loro riconducibili. Le



successive dazioni di denaro ai soggetti indicati nei capi di imputazione fuoriescono dallo schema tipico del reato di appropriazione indebita.

Si sarebbe potuto ravvisare l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa se fossero stati provati: il possesso/detenzione qualificata del denaro (nei termini esposti nel paragrafo 12) da parte dei funzionari delle società acquirenti; uno *spread* ben determinato e senza giusta causa del maggior corrispettivo pattuito; la restituzione agli stessi funzionari/dirigenti di quella maggior somma. Da tali elementi oggettivi, sarebbe scaturita altresì la prova dell'elemento soggettivo doloso del reato di appropriazione indebita di quelle somme.

Detti elementi oggettivi del reato in esame non possono essere comprovati neppure con l'istruttoria orale richiesta dalle società attrici. Infatti, le istanze istruttorie devono essere rigettate perché i capitoli dedotti hanno ad oggetto circostanze già comprovate dalla copiosa documentazione prodotta.

Può darsi che, da un punto di vista civilistico, il rimedio approntato dall'ordinamento sia riconducibile all'annullamento del contratto, avente ad oggetto l'acquisto di diritti televisivi, per dolo incidente *ex art. 1440 c.c.*

Tale azione tuttavia non è stata mai ipotizzata dalle attrici e sarebbe stata comunque dichiarata prescritta per il decorso di 5 anni *ex art. 1442 c.c.*

Consegue a quanto esposto che difettano in concreto i presupposti per dichiarare *incidenter tantum* la sussistenza del reato di appropriazione indebita contestato dalle attrici. Difettano dunque i presupposti per applicare il terzo comma dell'art. 2947 c.c.

Alla luce di quanto ritenuto nel paragrafo 6, in applicazione invece del primo comma dell'art. 2947 c.c., devesi dichiarare la prescrizione di tutte le azioni di responsabilità extracontrattuale proposte dalle attrici nel presente giudizio, essendo ampiamente decorso il termine di cinque anni dall'ottobre 2005 al 5.8.2014.

14. Sulle spese processuali

La complessità delle questioni trattate, la necessità di esaminare una molteplicità di risultanze processuali congiuntamente alle diverse valutazioni giuridiche dei fatti storici rispetto a quelle elaborate nella sentenza "Mediatrade", nonché il rigetto di tutte le questioni pregiudiziali proposte dai convenuti, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito e le altre eccezioni pregiudiziali proposte dai convenuti;
- dichiara prescritte le azioni proposte dalle attrici;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Milano, 31 gennaio 2020

Il Giudice Istruttore
in funzione Giudice Unico
dott. Damiano Spera

